



CITTA' DI MODUGNO
AVVOCATURA COMUNALE

DOCUMENTI

Proc. Consorzio ASI di Bari/Comune di Modugno

Rg.20/2017 – Sez.2

Udienza del 5.12.2017 c.c.

- 1. Determinazione n. 157/2017;
- 2. Comunicazione del 9.2.2017 prot.7110;
- 3. Nota di riscontro e contestazione del 29.12.2016 prot.70400;
- 4. Relazione tecnica del 30.6.2016 prot.35854;
- 5. Comunicazione del 1.3.2016 prot.10626;
- 6. Comunicazione del 30.4.2015 prot.19751;
- 7. Verifica tecnico – contabile del 26.01.2016 prot.4147;
- 8. Nota di riscontro e contestazione del 24.11.2014 prot.54354
- 9. Trasmissione schema di convenzione per gestione servizi collettivi del 27.10.2016 prot.58564;
- 10. Riscontro Consorzio ASI del 29.11.2016 prot.7119 – Improponibilità

MODUGNO 14 NOVEMBRE 2017

Avv. Cristina Carlucci

Firmato digitalmente da: Cristina Carlucci
Data: 14/11/2017 15:47:15



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 157 / 2017

RIFERIMENTI

PROPONENTE

ufficio Opere Pubbliche

DATA DI ADOZIONE

21/02/2017

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

01/03/2017

DATA DI PUBBLICAZIONE

Da: 02/03/2017

A: 16/03/2017

OGGETTO: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.328/2014.
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER MANUTENZIONE,
GESTIONE E PULIZIA STRADE CONSORTILI CHE INSISTONO
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODUGNO PER LE
ANNUALITA' 2014 E 2015.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.328/2014. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER MANUTENZIONE, GESTIONE E PULIZIA STRADE CONSORTILI CHE INSISTONO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODUGNO PER LE ANNUALITA' 2014 E 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che, in seguito all'impugnazione da parte del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, dell'Ordinanza Sindacale prot. n. 003499 del 22/01/2010 che disciplinava la circolazione della viabilità consortile (e dei relativi obblighi manutentivi), il Consiglio di Stato, con Sentenza n.328/2014 del 22/01/2014, ha statuito che *"il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica e a detto dovrà contribuire finanziariamente il Comune nella misura del 41,41%"*;

CONSIDERATO:

- che, in seguito alla predetta Sentenza, il Consorzio ASI trasmetteva al Comune di Modugno, tra le altre, le seguenti richieste di rimborso spese:
 - richiesta del 04/11/2014, in atti prot. n. 0051034 del 04/11/2014, con cui veniva trasmessa rendicontazione delle spese sostenute nel periodo 2005-2013, relative alla manutenzione delle strade, alla realizzazione, gestione e consumo della pubblica illuminazione, piccoli interventi di manutenzione stradale, sinistri stradali, spese legali conseguenti ai sinistri stradali, nonché interessi al tasso legale dal 22/01/2010 (data dell'Ordinanza sindacale, oggetto di ricorso al Consiglio di Stato) al 30/11/2014 (termine per il pagamento);
 - richiesta del 01/06/2016, in atti prot. n. 0029674 del 01/06/2016, con la quale veniva trasmessa la documentazione giustificativa delle spese sostenute nell'esercizio 2014, relative ad assicurazioni RCT, interventi su pubblica illuminazione, interventi manutenzione strade, sinistri stradali, spese legali conseguenti ai sinistri stradali, sfalcio erba, consumi pubblica illuminazione, costo personale addetto al verde, costo personale addetto a strade pubblica illuminazione, quota costo personale servizio amministrazione;
 - richiesta del 20/06/2016, in atti prot. n. 0033261 del 20/06/2016, con la quale veniva trasmessa la documentazione giustificativa delle spese sostenute nell'esercizio 2015, relative ad assicurazioni RCT, manutenzione stradale, sinistri stradali, spese legali conseguenti ai sinistri stradali, smaltimento rifiuti, consumi pubblica illuminazione, manutenzione verde, manutenzione pubblica illuminazione, quota spese di personale di non diretta imputazione ai singoli servizi;
- che, a fronte delle pretese di pagamento innanzi citate, questo Servizio procedeva ad una verifica tecnico-contabile della documentazione trasmessa dal Consorzio ASI, al fine di poter esprimere, per quanto di competenza, il parere di congruità della stessa;

RILEVATO:

- che, da una prima analisi della documentazione ricevuta, emergeva che la stessa riguardava un vasto arco temporale, con decorrenza dall'anno 2005, e concerneva interventi di diversa natura, in parte anche effettuati al di fuori del territorio di competenza comunale;
- che, alla luce di quanto riscontrato, si chiedeva all'Ufficio Legale e all'Ufficio Contenzioso dell'Ente di acquisire chiarimenti circa l'ambito di operatività della Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014, con particolare riferimento alla tipologia di interventi rientranti nell'obbligo contributivo dell'Ente e la decorrenza temporale di detto obbligo;



Città di Modugno

PRESO ATTO:

- del parere legale ricevuto con nota del 26/02/2016, in atti prot. n. 0010361 del 29/02/2016, nonché della precedente nota dell'ufficio legale del 28.04.2015, in atti con prot. n. 19751 del 30.04.2015, che qui si intendono integralmente riportate;
- che, alla luce dell'istruttoria documentale espletata nonché dei chiarimenti giuridico-processuali ricevuti, con note prot. n. 10626 del 01/03/2016 e prot. n. 29774 del 03/06/2016, l'Amministrazione contestava al Consorzio ASI gli importi richiesti eccependo, quanto di seguito, in breve, riportato:
 - a. *non corrispondenza tra gli importi delle fatture inviate e la cifra richiesta a titolo di pagamento;*
 - b. *la documentazione trasmessa si riferisce a prestazioni eseguite a partire dall'anno 2005 e non già dall'anno 2014, annualità a partire dalla quale sussisterebbe l'onere di contribuzione da parte del Comune;*
 - c. *manca delle prove dell'avvenuto pagamento e/o prestazione;*
 - d. *molte fatture trasmesse afferiscono ad attività esulanti da quelle specificatamente indicate dal Consiglio di Stato;*
 - e. *molte fatture afferiscono a servizi e lavori svolti su aree territoriali non del Comune di Modugno;*
 - f. *non sono dovute le spese afferenti i risarcimenti dei danni subiti dagli utenti delle strade e quelle legali;*
 - g. *l'imposta sul valore aggiunto non è addebitabile al Comune in quanto non costituisce un costo per il Consorzio;*
- che nel contempo, con le predette note, nello spirito di leale collaborazione tra Enti, l'Amministrazione Comunale chiedeva altresì l'avvio di un tavolo di concertazione con il Consorzio, volto sia ad una verifica congiunta della documentazione contabile in questione, sia a definire i criteri oggettivi utili ad addivenire alla stipula della Convenzione per la gestione dei servizi comuni, prevista dall'art. 5 dello statuto consortile; incontro che aveva luogo in data 26.07.2016, il cui verbale è depositato agli atti dell'Ufficio;
- che, alla luce delle suddette note e pareri, è stata completata la verifica tecnico-contabile della documentazione ricevuta dal Consorzio ASI, giuste note prot. n. 35854 e n. 35855 del 30.06.2016, da cui è emerso che, a fronte delle pretese di pagamento avanzate, risultano effettivamente dovute dall'Ente, in rigorosa applicazione della Sentenza C.S. 328/2014, le somme di seguito indicate:
 - anno 2014= € 71.843,07 cui corrisponde un contributo dell'Ente (pari al 41,41%) di € 29.750,21;
 - anno 2015= € 109.228,29 cui corrisponde un contributo dell'Ente (pari al 41,41%) di € 45.231,43;

VISTO

- le note del Segretario Comunale prot. n. 65307 del 30/11/2016, prot. n. 65320 del 30/11/2016, prot. n. 67858 del 14/12/2016, con cui si investiva il Servizio scrivente per procedere a riscontrare le richieste del Consorzio secondo le risultanze contabili scaturite dalle istruttorie effettuate;
- che nelle more, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, con ricorso del 20/12/2016, ha promosso, dinanzi al TAR Puglia sede di Bari, giudizio per l'ottemperanza della Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014, richiedendo il rimborso delle spese sostenute nel periodo anni 2005-201^f, 2014 e 2015 in esecuzione della Sentenza di C.S. n. 328/2014, per le quali vi era già stata contestazione da parte dell'Ente;
- le note dell'Avvocatura Comunale prot. n. 70400 del 29/12/2016, e prot. n. 7110 del 09.02.2017, rivolte al Consorzio ASI ed al difensore del medesimo Ente, in cui si rileva ed eccepisce che l'importo complessivo effettivamente dovuto dall'Ente, in rigorosa applicazione della Sentenza C.S. 328/2014, ammonta a complessivi € 74.981,64 (€ 29.750,21 + € 45.231,43) per le annualità 2014-2015, da cui deve essere detratto l'importo dovuto a titolo di compensi processuali, già richiesti con nota prot. n. 70400 del 29/12/2016, in favore del Comune di Modugno, derivanti dalla soccombenza statuita con Decreto n.



Città di Modugno

2805/2015, emesso dal Tribunale Civile di Bari, G.U. Dott.ssa Delia, a definizione del procedimento di appello promosso dal Consorzio ASI, pari ad € 544,72 (comprensivo degli oneri riflessi), per il totale complessivo di € 74.436,92;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione del contributo spese relativo alla *"Manutenzione, gestione e pulizia delle strade consortili che insistono nel territorio del Comune di Modugno"*, per le annualità 2014 e 2015, giusta sentenza n.328/2014 del Consiglio di Stato, pari a complessivi € 74.436,92;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2011 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;

VISTI:

- art. 4, comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165;
- art. 107, comma 3° D.Lgs. n° 267/2000;
- il decreto Sindacale del 31.01.2017 prot. n. 5317, di conferimento di incarico di Responsabile di Servizio;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **PRENDERE ATTO** che, con sentenza n.328/2014 del 22/01/2014, la V Sezione del Consiglio di Stato, ha statuito che *"il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica e a detto servizio dovrà contribuire finanziariamente il Comune nella misura del 41,41%"*;
- 3) **LIQUIDARE e PAGARE**, in esecuzione della Sentenza di cui al precedente punto 1), in favore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari - Consorzio ASI, della complessiva somma di € 74.436,92 quale contributo spese relativo alla *"Manutenzione, gestione e pulizia delle strade consortili che insistono nel territorio del Comune di Modugno. Sent. C.S. n. 328/2014"*, per le annualità 2014 e 2015, mediante bonifico bancario, le cui coordinate, indicate dal predetto Consorzio con nota prot. n. 0000779 del 05/01/2017, saranno trasmesse all'Ufficio di Ragioneria con separata comunicazione;
- 4) **DARE, altresì, ATTO** che la complessiva somma di € 74.436,92= graverà sul Cap. 3017/99-0/2015 gestione residui;
- 5) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, all'Avvocatura Comunale ed al Servizio LL.PP. per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LL.PP.- MANUTENZIONI - PATRIMONIO**

ing. Franco Bruno



Città di Modugno



Pareri

Comune di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2017 / 118

Servizio Proponente: LAVORI PUBBLICI

Ufficio Proponente: ufficio Opere Pubbliche

Oggetto: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.328/2014. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER MANUTENZIONE, GESTIONE E PULIZIA STRADE CONSORTILI CHE INSISTONO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODUGNO PER LE ANNUALITA' 2014 E 2015.

Nr. adozione servizio: 20

Data adozione: 21/02/2017

Visto tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Opere Pubbliche)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 21/02/2017

Il Responsabile di Servizio

Ing. Franco Bruno

Visto contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 01/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Donato Martino



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 157

DATA DI REGISTRAZIONE:

21/02/2017.

RIFERIMENTO INTERNO:

ufficio Opere Pubbliche

OGGETTO:

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.328/2014. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER MANUTENZIONE, GESTIONE E PULIZIA STRADE CONSORTILI CHE INSISTONO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODUGNO PER LE ANNUALITA' 2014 E 2015.

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 02/03/2017 AL 16/03/2017

MODUGNO LI', 02/03/2017

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA



Città di Modugno LAVORI PUBBLICI nr.serv. 20



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Modugno, 9 febbraio '17

Spett.le

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari

Presidente p.t.

Dott. Emanuele Martinelli

segreteria generale@pec.consortzioasibari.it.

E, p.c. Al Sindaco

Al Vice Sindaco

All'Assessore alle Attività Produttive

Al Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Riscontro Vs.PEC del 4.1.2017 –“ Sentenza Consiglio di Stato n..328/2014. Esecuzione. Rinnovo deduzioni.”

Nell'interesse del Comune di Modugno, facendo seguito alla precedente nota del 29.12.2016 prot.70400, a firma dei sottoscritti, nonché a riscontro della comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 4.1.2017, indicata in oggetto, si eccepisce e puntualizza quanto segue:

- Per quanto concerne il contenuto del riscontro pervenuto, corre l'obbligo di evidenziare e puntualizzare che, le somme indicate dagli scriventi nella citata comunicazione del 29.12.2016 prot.70400 non risultano affatto oggetto di “offerta di definizione bonaria”, bensì costituiscono le somme effettivamente dovute dall'Ente in rigorosa applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014.

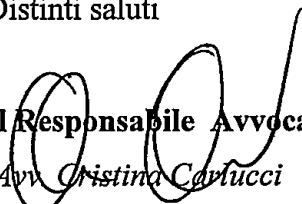
Tali somme, infatti, come peraltro si evince a chiare lettere nella missiva *de qua*, risultano oggettivamente quantificate dal Responsabile LL.PP. – Servizio 5 a seguito di istruttoria concernente la documentazione fiscale ed amministrativa trasmessa da Codesto Consorzio, con esclusione degli ulteriori importi richiesti e concernenti interventi e spese non imputabili a questo Comune e, soprattutto, non rinvenibili tra gli obblighi previsti dalla nota pronuncia del Consiglio di Stato.

- Si contesta, inoltre, quanto asserito circa le finalità dilatorie delle eccezioni "strumentali" sollevate dal questo Ente nelle numerose note di riscontro alle richieste illegittime di pagamento trasmesse dal Consorzio.

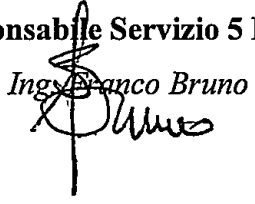
Le diverse missive dell'Ente , tutt'altro che strumentali, si pongono in espressa contestazione delle somme indebitamente richieste dal Consorzio, non giustificate dalla documentazione inviata e, soprattutto, non supportate dalla decisione assunta in sede giurisdizionale amministrativa.

Pertanto, ad integrale conferma di quanto già evidenziato e rappresentato nella precedente comunicazione del 29.12.2016 prot.70400, a cui si fa rinvio, si comunica che è già in adozione il provvedimento di liquidazione della somma di € 74.436,92, per le causali indicate nella precedente missiva, che costituisce importo oggettivamente quantificato e riconosciuto dall'Ente in esecuzione della Sentenza n. 328/2014.

Distinti saluti


Il Responsabile Avvocatura Comunale

Avv. Cristina Carlucci


Il Responsabile Servizio 5 LL.PP

Ingrid Bruno



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Prot.70400 del 29.12.2016

Modugno, 29 dicembre '16

Gent.mo

Avv. Cristiano Stefani

Via Quintino Sella n. 21

70122 – Bari

E, p.c. Al Sindaco

Al Vice Sindaco

All'Assessore alle Finanze

All'Assessore alle Attività Produttive

Al Segretario Generale

Al Responsabile Servizio 5 LL.PP.

Al Responsabile Servizio 6 Finanziario

SEDE

ANTICIPATA A MEZZO PEC all'indirizzo: stefani.cristiano@avvocatibari.legalmail.it

Oggetto: Esecuzione Sentenza n. 328/2014 Consiglio di Stato. Comunicazione del 28.11.2016 in atti prot.64728. Riscontro e contestazione.

Nell'interesse del Comune di Modugno, giuste indicazioni ricevute in data 22.12.2016 dalla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Generale dell'Ente, si riscontra la Sua nota individuata in oggetto e si eccepisce quanto segue:

Nell'ambito del corposo scambio di corrispondenza, di cui si da atto anche nella Sua comunicazione, da ultimo pervenuta, il Comune ha avuto modo di contestare più volte tutti gli importi richiesti dal Consorzio, privi, peraltro, di supporto probatorio, invitando quest'ultimo anche a depositare le fatture quietanzate e di riferimento.

Infatti, già con nota del 30.4.2015 prot.19751, si provvedeva all' integrale contestazione delle somme richieste dal Consorzio con nota del 7.4.2015 prot.15265, sia per assenza di elementi probatori a supporto, sia per la non riferibilità di diversi importi a competenze del Comune di Modugno, come, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, le somme richieste per l'assicurazione per sinistri stradali, nonché i relativi

rimborsi per spese legali sostenute per la soccombenza (del consorzio) nei relativi giudizi risarcitori.

Sul punto, in particolare, si ribadisce e conferma quanto già all'uopo eccepito nella richiamata nota del 30.04.2014 e si diffida alla reiterazione di tali richieste, poiché assolutamente non imputabili all'Ente e derivanti esclusivamente da condotta omissiva del consorzio medesimo nella gestione e manutenzione delle strade consortili, il cui obbligo, come viene definitivamente statuito nella richiamata Sentenza n. 328/2014 del Consiglio di Stato, spetta esclusivamente al Consorzio ASI.

Sempre sul piano giudiziale, inoltre, si coglie l'occasione per reiterare, Suo tramite, la richiesta di pagamento delle spese processuali, in favore del Comune di Modugno, derivanti dal Decreto n. 2805/2015, emesso dal Tribunale Civile di Bari, G.U. Dott.ssa Delia , a definizione del procedimento di appello promosso dal Consorzio ASI, in cui dichiara manifestamente inammissibile l'appello proposto " essendo indiscutibile la legittimazione passiva del Consorzio ASI". Si condanna, quindi, il Consorzio stesso al pagamento di € 440,00, in favore delle parti costituite, oltre accessori di legge.

Pertanto, essendosi costituito l'Ente a mezzo dell'avvocatura interna, l'importo di € 440,00 deve essere maggiorato del 23,80%, a titolo di oneri riflessi (che in tale caso sostituiscono IVA e CAP), per un importo complessivo di € 544,72.

Per completezza, nel confermare le contestazioni ed eccezioni già svolte da questo Ente, si rappresenta che , per quanto concerne la tipologia di interventi su cui può trovare ingresso il rimborso dell'Ente stesso, nella misura del 41,41%, sono solo ed esclusivamente quelli previsti nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014.

Tale decisione, infatti, pone a carico del Consorzio ASI il preciso onere della *"manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica"*, cui corrisponde l'obbligo del Comune di *"contribuire finanziariamente ... nella misura del 41,41%"*.

Per l'effetto, come si potrà agevolmente dedurre, esulano da tale obbligo comunale le spese sostenute per adempimenti non compresi tra quelli espressamente individuati dal Consiglio di Stato, nonché quelle spese strettamente correlate e consequenziali all'inadempimento/omissione del Consorzio in merito all'obbligo di manutenzione delle strade (vedi risarcimento danni e spese processuali).

Sulla base di tali elementi, già rilevati nella menzionata nota del 30.4.2014 prot.19751 ed ulteriormente ribaditi nella successiva comunicazione dell'1.3.2016 prot.10626, che pure si intende integralmente richiamata ed a cui si fa espresso rinvio, non possono trovare ingresso le richieste del Consorzio relative a spese di assicurazione RCT, spese

per risarcimento danni da insidia stradale, spese processuali da soccombenza, costo del personale addetto al verde, costo del personale addetto alla pubblica illuminazione, spese generali, nonché tutte le somme richieste per le quali non è stato rinvenuto alcun documento contabile di riferimento, ovvero riferiti ad interventi effettuati su aree territoriali estranee al Comune di Modugno.

Il tutto, inoltre, con espressa riserva di agire per il recupero di tutte le spese sostenute direttamente da questo Comune per il servizio di pulizia e spazzamento stradale, così come quantificate e documentate dal Responsabile del servizio competente e già rappresentate al Consorzio, Suo assistito, nel corso della riunione tenutasi in data 26.7.2016, trattandosi di spese imputabili esclusivamente al Consorzio ASI ai sensi della richiamata Sentenza n. 328/2014.

Quindi, in relazione alle richieste inerenti le annualità 2014 e 2015, facendo integrale riferimento alla verifica istruttoria effettuata dal competente Servizio 5 LL.PP. sulla base degli interventi per i quali è stato fornito supporto probatorio (*rectius* fatture quietanzate), risultano riconoscibili, in stretta applicazione dei criteri contenuti nella Sentenza n. 328/2014, i seguenti importi:

- anno 2014= € 71.843,07, cui corrisponde un contributo dell'Ente di € 29.750,21, parti cioè al 41,41%.

- anno 2015= € 109.228,29, cui corrisponde un contributo dell'Ente di € 45.231,43, pari cioè al 41,41%.

Pertanto, le somme riconoscibili da questo Ente, in base ai criteri dettati dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato, ammontano a complessivi € 74.981,64 (€ 29.750,21 + € 45.231,43) per le annualità 2014-2015, cui deve essere detratto l'importo dovuto in esecuzione del Decreto n. 2805/2015 della Dott.ssa DELIA, sopra indicato, di € 544,72, per il totale complessivo di € 74.436,92.

Sul punto, ovviamente, i conteggi effettuati ed il materiale di riferimento sono a Sua disposizione per opportuna verifica.

In merito alle somme richieste per il periodo 2005 – 2013, si ribadisce e conferma quanto già all'uopo contestato dall'Ente nella pregressa corrispondenza atteso che, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, il criterio della contribuzione finanziaria, sopra indicato, deve trovare applicazione per le attività di manutenzione e gestione svolte dal Consorzio dopo la pubblicazione della Sentenza n. 328/2014.

Ciò in quanto, dalla lettura della statuizione in parola, emerge l'univoca espressione adoperata dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa il quale, dopo aver stabilito che il Consorzio “ è tenuto a garantire” la manutenzione e gestione delle strade,

precisa che, a detto servizio, il Comune di Modugno “dovrà” contribuire finanziariamente.

Pertanto, salva ed impregiudicata l'intervenuta prescrizione per alcune delle annualità richieste, in esecuzione della Sentenza n. 328/2014 sussiste l'obbligo contributivo dell'Ente solo per le annualità dal 2014 e seguenti.

In conseguenza di quanto innanzi dedotto, eccepito ed argomentato, l'importo riconoscibile dall'Ente risulta essere riferito alle sole annualità 2014 e 2015, per la complessiva somma di € 74.436,92; tale somma risulta già disponibile nei capitoli di competenza del bilancio di questo Ente.

A tale fine si precisa che, assumendo la presente comunicazione il valore di dichiarazione di disponibilità al pagamento della somma di € 74.436,92, nonchè di messa in mora del creditore, non potrà darsi seguito ad alcuna azione esecutiva in danno di questo Ente, secondo i principi di correttezza e buona fede.

Distinti saluti

Il Responsabile Avvocatura Comunale

Avv. Cristina Carlucci

Il Responsabile Servizio 5 LL.PP

Ing. Franco Bruno



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI

Via Rossini n.49 - 70026 Modugno - tel. +390805865347 - fax +390805865365
bruno@comune.modugno.ba.it

TORVI

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F252 - 2016-06-30 - 0035854

Prot. Generale n: 0035854 P

Data: 30/06/2016 Ora: 16.52

Classificazione:

Al Sindaco

SEDE

Al Vicesindaco - Ass. ai LL.PP., Patrimonio e Manutenzioni
SEDE

All'Assessore alle Attività Produttive
SEDE

Al Segretario generale
SEDE

Al Responsabile del Servizio 1
AA.GG - contenzioso
SEDE -

Ufficio Legale c/o Servizio 1
SEDE

Oggetto: Consorzio ASI/Comune di Modugno. Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014. Verifica tecnico-contabile fatture anno 2014.

Si fa seguito alla nota del Consorzio ASI del 01.06.2016 prot. n.3429 e relativi allegati, acquisita agli atti di questo Ente al Prot.n.29674 del 01.06.2016, con la quale il Consorzio ASI ha rendicontato le spese sostenute nel 2014, come da prospetto che si allega alla presente.

Si comunica che è provveduto alla verifica tecnico-contabile della documentazione trasmessa dall'ASI, suddividendola sulla base di quanto indicato nella Sentenza in oggetto, così come di seguito:

- a) fatture per interventi di *Manutenzione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*;
- b) fatture per interventi di *Gestione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica* comprensivi di costi energetici per la p.i., canoni di manutenzione e gestione della p.i., ecc.;
- c) fatture per interventi di *Pulizia di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*.

-Dalla verifica effettuata è emerso che il totale delle fatture trasmesse è pari a € 338.622,19 e non € 339.361,44 come specificato nel rendiconto trasmesso dall'ASI, in quanto non sono state rinvenute le fatture relative ai consumi

energetici n.LM22269 di € 532,77-20,3023 % = € 424,60 di Via delle Margherite e n.LM69497 di € 394,81-20,3023 % = € 314,65 di Via dei Gladioli.

Si evidenzia che le fatture, sono quietanzate e riportano il relativo mandato di pagamento come prova dell'avvenuto pagamento.

Dalla verifica si sono rilevate anche le seguenti particolarità:

- alcune fatture di consumi energetici per pubblica illuminazione sono riferite alle strade provinciali Bari-Modugno e Modugno-Palese, (relative ai pod. nn. 89088668, 00261964, 89088677, 89518064), per un importo complessivo di € 15.255,18-20,3023 % = 12.158,02; tali fatture, come affermato dal parere legale, a firma dell'avv. Giuseppe Violante, del 26.02.2016 in atti con prot. n. 10363 del 29.02.2016, non possono essere computate tra le somme spese dal consorzio ASI e dalle quali estrapolare il contributo dovuto dal Comune di Modugno pari al 41,41%, in quanto non contemplate tra le spese indicate dalla Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014;
- nella valutazione delle spese dell'energia della pubblica illuminazione l'ASI apporta una decurtazione percentuale correlata al numero di pali, pari a 20,3023 %, senza darne alcuna dimostrazione analitica;
- sono inoltre riportate le spese, per un importo complessivo di € 254.621,98, relative a:
 - assicurazioni RCT € 28.674,00;
 - Sinistri stradali € 28.348,80;
 - spese legali sinistri stradali € 27.606,78;
 - costo personale addetto al verde € 71.732,30;
 - costo personale addetto a strade pubbl. illum. € 55.243,74;
 - spese generali € 43.016,36;

Si specifica che su tali spese, non di competenza di questo Servizio, non è stata effettuata alcuna valutazione.

In definitiva, dalla verifica è emerso che le spese sostenute dal Consorzio ASI nel 2014 possono così riepilogarsi:

- a) spese per interventi di *Manutenzione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*, per complessivi € 32.085,51;
- b) spese per interventi di *Gestione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica* comprensivi di costi energetici per la p.i., canoni di manutenzione e gestione della p.i., ecc., per complessivi € (54.250,11-532,77-394,81-15.255,18)=38.067,35 - 20,3023% = € 30.338,80;
- c) spese per interventi di *Pulizia di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*, per complessivi € 9.417,88;

per un importo complessivo di € 71.843,07, al netto di IVA, a cui corrisponderebbe un contributo complessivo per il 2014 pari a € 71.843,07 x 41,41% = € 29.750,21.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
p.a. Giandomenico Nuzzo

Il Responsabile del Servizio 5 LL.PP.
ing. Franco Bruno

energetici n.LM22269 di € 532,77-20,3023 % = € 424,60 di Via delle Margherite e n.LM69497 di € 394,81-20,3023 % = € 314,65 di Via dei Gladioli.

Si evidenzia che le fatture, sono quietanzate e riportano il relativo mandato di pagamento come prova dell'avvenuto pagamento.

Dalla verifica si sono rilevate anche le seguenti particolarità:

- alcune fatture di consumi energetici per pubblica illuminazione sono riferite alle strade provinciali Bari-Modugno e Modugno-Palese, (relative ai pod. nn. 89088668, 00261964, 89088677, 89518064), per un importo complessivo di € 15.255,18-20,3023 % = 12.158,02; tali fatture, come affermato dal parere legale, a firma dell'avv. Giuseppe Violante, del 26.02.2016 in atti con prot. n. 10363 del 29.02.2016, non possono essere computate tra le somme spese dal consorzio ASI e dalle quali estrapolare il contributo dovuto dal Comune di Modugno pari al 41,41%, in quanto non contemplate tra le spese indicate dalla Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014;
- nella valutazione delle spese dell'energia della pubblica illuminazione l'ASI apporta una decurtazione percentuale correlata al numero di pali, pari a 20,3023 %, senza darne alcuna dimostrazione analitica;
- sono inoltre riportate le spese, per un importo complessivo di € 254.621,98, relative a:
 - assicurazioni RCT € 28.674,00;
 - Sinistri stradali € 28.348,80;
 - spese legali sinistri stradali € 27.606,78;
 - costo personale addetto al verde € 71.732,30;
 - costo personale addetto a strade pubbl. illum. € 55.243,74;
 - spese generali € 43.016,36;

Si specifica che su tali spese, non di competenza di questo Servizio, non è stata effettuata alcuna valutazione.

In definitiva, dalla verifica è emerso che le spese sostenute dal Consorzio ASI nel 2014 possono così riepilogarsi:

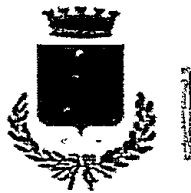
- a) spese per interventi di *Manutenzione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*, per complessivi € 32.085,51;
- b) spese per interventi di *Gestione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica* comprensivi di costi energetici per la p.i., canoni di manutenzione e gestione della p.i., ecc., per complessivi € (54.250,11-532,77-394,81-15.255,18)=38.067,35 - 20,3023% = € 30.338,80;
- c) spese per interventi di *Pulizia di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*, per complessivi € 9.417,88;

per un importo complessivo di € 71.843,07, al netto di IVA, a cui corrisponderebbe un contributo complessivo per il 2014 pari a € 71.843,07 x 41,41% = € 29.750,21.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
p.a. Giandomenico Nuzzo

Il Responsabile del Servizio 5 LL.PP.
ing. Franco Bruno



CITTA' DI MODUGNO
(Città Metropolitana di Bari)

Prot. n. 10626

DEL 01.03.2016

Egr. Sig.
Dott. Onofrio Padovano
Direttore generale
Consorzio per l'area di sviluppo industriale
Via delle Dalie n. 5
70026 MODUGNO - Z.I.

Egr. Sig.
Dott. Emanuele Martinelli
Presidente del Consorzio per l'area di
sviluppo industriale
Via delle Dalie n. 5
70026 MODUGNO - Z.I.

Oggetto: Comune di Modugno c/ Consorzio ASI di Bari + 2 - sentenza n.328/2014 resa dalla V sezione del Consiglio di Stato - contribuzione alla manutenzione e gestione delle strade consortili che insistono nel territorio comunale.

Vs Riferimento: nota prot. n. 6910 del 9.12.2015 (ultimo sollecito), nota prot. n. del 4.11.2014 e documentazione ad essa allegata

Confermate tutte le riserve già formalmente formulate in ordine alla sussistenza di un Vostro credito, si è tuttavia proceduto ad una verifica tecnico - giuridica delle fatture inviateci informalmente allo scopo di concorrere con l'ASI alla elaborazione di criteri oggettivi e ragionevoli in una auspicata convenzione ASI - Comune di Modugno.

I risultati dell'analisi tecnico - giuridica hanno portato alla conclusione che - ove dimostrato come esistente - il debito del Comune di Modugno ammonterebbe € 443.340,44 e non già ad € 1.508.804,73, per le seguenti ragioni:

a) tra la mera sommatoria degli importi esposti nelle indicate fatture e la cifra richiesta a titolo di pagamento (€ 1.508.804,73, di cui € 1.392.343,76 quale sorte capitale riveniente dal 41% di € 3.362.337,01, ossia dal totale delle indicate fatture) non vi è alcuna

corrispondenza, giacchè la somma totale degli importi esposti nelle fatture è pari ad € 1.596.797,30 e non già come dal Consorzio asserito, € 3.362.337,01; trattasi di circostanza peraltro rilevante e di per sé sola e sufficiente a destituire di fondamento la richiesta di pagamento in oggetto, poichè il 41,41% delle somme esposte nelle citate fatture è pari tutt'al più € 654.686,89;

b) la documentazione trasmessa è relativa a prestazioni asseritamente eseguite negli anni 2005-2013 e non già nell'anno 2014, annualità a partire dalla quale sussisterebbe l'onere di contribuzione da parte del Comune di Modugno;

c) tutte le fatture trasmesse a questo Ente non soltanto sono prive della prova dell'avvenuto effettivo pagamento da parte dell'ASI, ma soprattutto sono prive di qualsivoglia documentazione attestante l'effettiva avvenuta prestazione a carico del Consorzio;

d) molte delle suddette fatture afferiscono ad attività esulanti da quelle specificamente indicate dal Consiglio di Stato (ossia servizi di "manutenzione, (...) gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, delle attrezzature, impianti servizi e segnaletica), pertanto, ad esempio, nulla è dovuto per lavori relativi alla installazione di nuovi impianti;

e) inoltre, numerose delle citate fatture afferiscono a servizi e lavori svolti su aree territoriali non del Comune di Modugno (ad esempio Bari - Palese, e Molfetta), onde nulla è dovuto per tali presunte spese;

f) del pari nulla può pretendersi per spese asseritamente sopportate dal Consorzio, ma conseguenti ad omissioni del generale obbligo di manutenzione da parte del Consorzio quali, ad esempio, i risarcimenti di danni subiti dagli utenti delle strade o quelle legali.

g) infine, si rimarca che l'imposta sul valore aggiunto non costituisce per il Consorzio alcun costo, onde siffatta imposta, ovviamente limitatamente a quelle prestazioni con riferimento alle quali sussisterebbe un onere di contribuzione in capo al Comune di Modugno, non è assolutamente addebitabile a questo Ente, neppure nella percentuale indicata dal Giudice amministrativo.

Con la precisazione che la documentazione informalmente prodotta da codesto Consorzio fa riferimento a decorrenze arbitrarie sulle quali verranno formulate le necessarie contestazioni.

Ciononostante, il Comune di Modugno, nello spirito della leale collaborazione tra Enti, si rende disponibile ad una conferenza di servizi volta sia ad una verifica congiunta della documentazione contabile sopra citata, sia a definire ed applicare i criteri che consentano di giungere alla soluzione delle problematiche in oggetto al fine di evitare

l'insorgenza di un nuovo contenzioso: all'uopo si ritiene opportuno invitare le SS.LL. per il giorno 08/03/2016 alle ore 11 presso l'ufficio del Sindaco nel Palazzo del Municipio di Modugno.

Con l'occasione si chiede di voler fornire la documentazione contabile relativa alle annualità 2014-2015 afferente alle prestazioni di servizi e lavori indicati dalla sentenza del C.d.S., affinché le stesse possano essere verificate dagli Uffici dell'Ente.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, Si porgono distinti saluti.

Il Sindaco

Dott. Nicola Magrone

L'Assessore alle Attività produttive

Ing. Danilo Scannimanico

Il Responsabile del Servizio 5

Ing. Franco Bruno



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

T.

CITTA' DI MODUGNO	
Prot. N.	79751
30 APR. 2015	
Cat.....	Clas.....
Fasc.....	Sottofasc.....

Prot. n. _____

Modugno, 28 aprile 2015

Spett. le
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari
Presidente p.t.
Dott. Emanuele Martinelli
Via delle Dalie n. 5 – Z.I.
70026 – Modugno (Ba)

Al Segretario Generale
Dott.ssa Monica Calzetta

Al Responsabile Servizio Finanze
Sig. Domenico Proscia
SEDE

Oggetto: Riscontro note del 7/4/2015 con prot. 15265 e del 28/4/2015 prot.18916.-
richiesta rimborso somme in esecuzione della Sentenza C.d.S. del 22/1/2014 n. 328.

Con la presente, in espresso riscontro alle comunicazioni richiamate in oggetto, per quanto concerne la richiesta di rimborso contenuta nella nota pervenuta in data 7/4/2015, con prot. 15265, per un importo complessivo di € 128.763,41, si rappresenta che, dall'importo indicato, dovranno essere detratte le somme relative all'assicurazione RCT, pari ad € 11.873,90, le somme relative ai sinistri stradali, pari ad € 8.849,47, nonché, di conseguenza, anche le spese per il pagamento delle spese legali derivanti da sentenze di condanna per sinistri stradali, pari ad € 5.337,21.

Le somme sopra indicate, infatti, sono riferite a voci di costo non imputabili all'Ente, proprio in ossequio a quanto statuito in merito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014, trattandosi di importi relativi alla gestione e risarcimento dei danni da omessa

o cattiva manutenzione delle strade ricadenti nel perimetro consortile, di esclusiva competenza di Codesto Consorzio.

Ciò anche in ragione dell'evidente contraddizione in termini, atteso che l'Ente deve contribuire, in misura del 41%, alle spese relative alla realizzazione delle opere di manutenzione del tratto di strada interessato anche dal pubblico transito; ne consegue, per l'effetto, che laddove alcuna manutenzione è stata operata, producendo l'insidia stradale origine del risarcimento, non sussiste alcun diritto al rimborso nei confronti di questo Ente per attività non compiute.

Inoltre, a seguito dell'intervenuto Decreto Rep. 2805/2015 del 15/4/2015 emesso dal Tribunale di Bari - G.U.DELIA, a definizione dell'appello promosso da Codesto Consorzio nei confronti del Comune di Modugno e dei Sigg.ri Iurlo Leonardo e Francesco, con cui si dichiara la manifesta infondatezza dell'appello "essendo indiscutibile la legittimazione passiva del Consorzio ASI" (a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014), questo Ente risulta creditore della somma di € 642,00, già comprensiva di spese generali, IVA e CAP a titolo di compensi professionali liquidati nel predetto provvedimento.

Tali importi, quindi, saranno detratti dalla somma da corrispondere.

Tanto premesso, si comunica, in riferimento alla richiesta contenuta nella nota del 7/4/2015 prot. 15265, che questo Ente provvederà al pagamento in favore di Codesto Consorzio, della complessiva somma di € 102.060,83 al netto degli importi sopra evidenziati.

Detta somma sarà corrisposta decorsi i tempi tecnici necessari per la predisposizione del provvedimento di liquidazione e gli adempimenti di ragioneria per il bonifico bancario.

In riferimento alla richiesta di pagamento delle ulteriori somme, contenuta, da ultimo nella missiva trasmessa a mezzo PEC in data 28/4/2015 prot.18916, nel ribadire e confermare le eccezioni già sollevate da questo Ente con la comunicazione di riscontro del 24/11/2015, cui si fa integrale rinvio, si conferma la disponibilità di questo Ente a concordare una data per una disamina tecnica congiunta della documentazione trasmessa da Codesto Consorzio, come già concordato nell'incontro tenutosi presso questa sede in data 28/1/2015.

A tale proposito si propone la data dell'11/5/2015, per detta finalità.

In attesa di Vs. riscontro si porgono Distinti saluti

Il Responsabile Servizio Legale

Avv. *Cristina Carlucci*

Il Commissario Straordinario

Dott. *Mario Rosario Ruffo*

RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Dr. *Arch. Donato Diroia*



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI
Via Rossini n.49 – 70026 Modugno – tel. +390805865347 – fax +390805865365
bruno@comune.modugno.ba.it

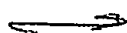
prot. n. 4147 del 26.01.2016

Al Sindaco
SEDE

Al Vicesindaco - Ass. ai LL.PP., Patrimonio e Manutenzioni
SEDE

Al Segretario generale
SEDE

Al Responsabile del Servizio 1
AA.GG - contenzioso
SEDE



Ufficio Legale c/o Servizio 1
SEDE

Oggetto: Consorzio ASI/Comune di Modugno. Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014. Verifica tecnico-contabile.

Si fa seguito alla nota del 31.12.2015 prot. n. 64175, comunicando che questo Servizio ha provveduto alla verifica tecnico-contabile della documentazione recuperata, su richiesta del Sindaco, dall'Ufficio di Staff in data 29.12.2015.

Si è provveduto innanzi tutto a creare un elenco della documentazione recuperata, catalogando e numerando ciascuna fattura e la relativa documentazione giustificativa (ove presente), suddividendola, sulla base di quanto indicato nella Sentenza in oggetto, così come di seguito:

- a) fatture per interventi di *Manutenzione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*;
- b) fatture per interventi di *Gestione di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica* comprensivi di costi energetici per la p.i., canoni di manutenzione e gestione della p.i., ecc.;
- c) fatture per interventi di *Pulizia di strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica*.

Tutte le fatture sono state suddivise per ciascuna annualità di riferimento. Si allegano a tal fine le tabelle riportanti le fatture suddivise per anni e per tipologia (allegato 1 composto da n. 8 tabelle per n. 31 fogli formato A3).

Dalla verifica effettuata è emerso che il totale delle fatture recuperate è pari a € 1.596.797,30 come meglio specificato nella scheda che si allega alla presente (allegato 2), e non pari a € 3.362.337,01 come indicato nella nota del Consorzio ASI del 04.11.2014 prot. n. 6716.

Inoltre tra le fatture verificate non si sono riscontrate quelle relative ai *sinistri stradali* e alle *spese legali per sinistri stradali dal 2008 al 2013* come invece indicato nel prospetto allegato alla stessa nota ASI.

Dalla verifica si sono rilevate anche le seguenti ulteriori particolarità:

- alcune fatture di lavori e forniture sono riferite a interventi di *nuova realizzazione* di impianti e non a interventi manutentivi;
- alcune fatture di lavori e forniture sono riferite a interventi effettuati sul territorio di Molfetta del Consorzio ASI;
- alcune fatture di consumi energetici per pubblica illuminazione sono riferite alle strade provinciali Bari-Modugno e Modugno-Palese;

Tali fatture, per un totale di € 301.356,74 come meglio specificato nella scheda che si allega alla presente (allegato 3), a parere dello scrivente e sempre che ciò sia confermato dal parere legale richiesto dal sottoscritto con nota del 31.12.2015, non dovrebbero essere computate tra le somme complessivamente spese dal consorzio ASI e dalle quali estrapolare il contributo dovuto dal Comune di Modugno pari al 41,41%, in quanto non contemplate tra le spese indicate dalla Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014.

Si segnala ancora, che dagli importi indicati nelle fatture andrebbe dedotto l'importo della IVA, in quanto l'imposta di valore aggiunto non dovrebbe essere un costo per i Consorzi Industriali. Per tale ultima valutazione si rimanda all'Ufficio legale per gli approfondimenti necessari.

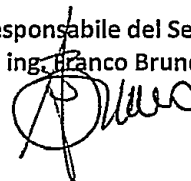
Si evidenzia anche che le fatture, per la quasi totalità, sono sfornite della prova dell'avvenuto pagamento; occorrerebbe per ciascuna fattura richiedere la prova del mandato di pagamento.

L'esito di tale verifica porta alla determinazione di un contributo complessivo dal 2005 al 2013 pari a € 443.340,44 e ad un contributo medio annuo (valutato sul periodo 2005 - 2013) pari a € 49.260,05, come meglio evidenziato nella scheda che si allega alla presente (allegato 4).

Infine relativamente alla richiesta di pagamento del contributo per l'anno 2014, richiesto dal Consorzio ASI con nota del 03.04.2015 prot. n. 1987, in atti comunali dal 07.04.2015 con prot. n. 15265, per l'importo complessivo di € 128.763,41, si comunica che non è possibile effettuare alcuna verifica tecnica-contabile in quanto, agli atti d'ufficio, non vi è alcuna documentazione giustificativa.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
ing. Franco Bruno



RAR

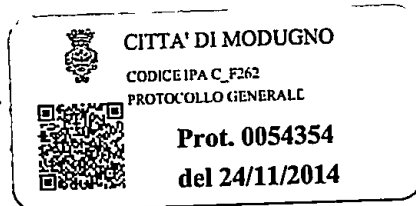


CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

**SERVIZIO 3 - LEGALE – CONTENZIOSO – CONTRATTI -
APPALTI**

Prot. n.



Modugno, 24 novembre 2014

Spett. le
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari
Presidente p.t.
Dott. Emanuele Martinelli
Via delle Dalie n. 5 – Z.I.
70026 – Modugno (Ba)

Oggetto: Riscontro nota del 4/11/2014 con prot. 51034 – richiesta rimborso somme in esecuzione della Sentenza C.d.S. del 22/1/2014 n. 328. Contestazione e restituzione fatture.

Con la presente, in espresso riscontro alla comunicazione richiamata in oggetto, si contesta integralmente la richiesta di pagamento ivi formulata, unitamente alla documentazione prodotta a corredo, atteso che la pretesa rivolta nei confronti di questo Ente risulta essere stata genericamente quantificata, senza alcuna indicazione e specificazione degli elementi essenziali contenuti proprio della Sentenza del C.d.S. n. 238/2014, con particolare riferimento alla decorrenza della richiesta di rimborso, a far data dal 2005, non motivata e di dubbia attualità sotto il profilo prescrizioneale, nonché alla richiesta di rimborso di somme, asseritamente corrisposte a titolo di risarcitorio per sinistri stradali, che non rientrano nella competenza di questo Ente, bensì nell'ambito dell'obbligo di manutenzione a carico di Codesto Consorzio.

Inoltre, si rileva ed eccepisce la genericità della richiesta economica anche per quanto concerne le altre voci contenute nella tabella di riferimento, da cui non si evince alcuna modalità di quantificazione della somma principale, vale a dire se la stessa si riferisca



ad interventi di gestione e manutenzione effettuati nell'intera area consortile ovvero nel territorio di competenza dell'Ente, nonché si contesta la richiesta di somme a titolo di interessi, poiché, in disparte l'effettiva debenza degli stessi, vengono calcolati a far data dall'Ordinanza Sindacale del 22/1/2010 che, in realtà, non risulta pertinente con la richiesta stessa.

Ad ogni buon conto, ferma restando l'integrale contestazione della somma richiesta e contestuale restituzione delle fatture, poiché risulta in itinere la sottoscrizione di Convenzione ad hoc con Codesto Consorzio, si invita la S.V. a manifestare la propria disponibilità ad un incontro con l'Amministrazione scrivente per il perfezionamento della stessa.

In attesa di Vs. riscontro si porgono Distinti saluti

Il Responsabile Servizio Legale

Avv. Cristina Carlucci

Il Commissario Straordinario

Dott. Mario Rosario Ruffo



81

CITTA' DI MODUGNO
(Città Metropolitana di Bari)

prot. n. 58564

Modugno, 27/10/2016

Al Dott. Emanuele Martinelli
Presidente del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale
di BARI
Via delle Dalie 5
MODUGNO
pec: segreteriagenerale@pec.consorzioasibari.it

OGGETTO: Convenzione per la gestione dei servizi comuni.

Facendo seguito a quanto da Voi richiesto con nota prot. n. 1919 del 31.03.2016 di pari oggetto, si trasmette, in allegato la bozza di convenzione per *"La manutenzione e la gestione di opere ed impianti ad uso pubblico ai sensi dell'art. 6 comma 3 e 8 comma 2 Statuto Consortile nell'agglomerato industriale di Bari- Modugno"*, come da indicazioni da parte della Giunta Comunale del 25.10.2016.

Cordiali saluti.

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dott. Ing. Danilo Sciannimanico

IL SINDACO
Dott. Nicola Magrone

Ufficio del Sindaco
tel. 0805865701 – 0805865202 fax 0805325740
e-mail: staff.sindaco@comune.modugno.ba.it

Handwritten signatures and initials, including "Nigro", "66", and "88".

Proposta condivisa dalla G.C. il 25.10.2016



**Consorzio per
l'Area di Sviluppo
Industriale di Bari**



CITTA' DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

PROPOSTA DI CONVENZIONE

TRA
IL COMUNE DI MODUGNO
ED
IL CONSORZIO ASI DI BARI
PER

**LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI OPERE ED IMPIANTI AD USO PUBBLICO AI SENSI
DELL'ARTT.6 COMMA 3 E 8 COMMA 2 STATUTO CONSORTILE NELL'AGGLOMERATO
INDUSTRIALE DI BARI-MODUGNO**

L'anno duemilasedici, il giorno del _____ mese in Modugno
(Bari), alla Via delle Dalie n.5 presso la sede del Consorzio per l' Area di Sviluppo Industriale di Bari,
con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge tra

il "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI", con sede in Modugno (Bari) alla
Via delle Dalie n.5 (P.I. 00830890729), di seguito denominato "Consorzio", qui rappresentato dal

SEGRETERIA
B &
on
a
Sg
DS

Proposta condivisa dalla G.C. il 25.10.2016



**Consorzio per
l'Area di Sviluppo
Industriale di Bari**



CITTA' DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

Dott. Emanuele Martinelli, nato a Bari il 28.10.1941, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente.

Il "COMUNE DI MODUGNO", con sede in Modugno alla Piazza del Popolo n. 16, (cf.

.....) in persona di _____ di seguito "Comune"

PREMESSO CHE

- il Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale di Bari è Ente Pubblico Economico ai sensi della L.R. n. 2 del 2007 — Il Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio, approvato con DPCM del 11.07.1970, comprende gli agglomerati industriali di Bari-Modugno, Bitonto-Giovinazzo e Molfetta (all'interno dei territori dei comuni di Bari, Bitonto, Giovinazzo, Modugno e Molfetta);
- l'agglomerato industriale di Bari — Modugno, esteso complessivamente circa 1500 ettari, ricade nel territorio del Comune di Modugno per circa 900 ettari, in questa parte di agglomerato insistono una rete stradale della lunghezza di circa 32,5 Km, la rete di fogna pluviale, le reti idrico-potabile e di fogna nera della zona artigianale, l'impianto di pubblica illuminazione, l'arredo a verde;
- che per quanto concerne la rete viaria di cui sopra il Consorzio *"è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti e segnaletica"*, dovendo contribuire il Comune nella misura del 41,41% (limitatamente cioè al pubblico transito) come da sentenza C.d.S. n.328/2014 Reg., previe intese di cui all'art.6 comma 3 dello Statuto Consortile;
- oltre alla gestione della rete viaria, nell'ambito del territorio consortile, il Consorzio è tenuto all'espletamento delle attività previste dall'art.5 comma 2 L.R.n.2/2007, previa sottoscrizione, limitatamente ai servizi a domanda collettiva, di apposita convenzione;
- detto agglomerato è altresì dotato di un circuito di telecamere e di una centrale di videosorveglianza ubicata presso gli uffici del Consorzio, finalizzati ad una maggior sicurezza dell'agglomerato;

SEGRETERIA
[Handwritten signatures and initials]

Proposta condivisa dalla G.C. il 25.10.2016



**Consorzio per
l'Area di Sviluppo
Industriale di Bari**



CITTA' DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

- ai sensi dell'art. 8 dello statuto del Consorzio, i comuni consorzati partecipano alla copertura dei costi di manutenzione e gestione di opere ed impianti ad uso pubblico, nei limiti del contributo concesso e stabilito nell'ambito della convenzione medesima (art.6 comma 3 Statuto);

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

Il Consorzio, direttamente o tramite affidamento all'esterno, si impegna a svolgere nel territorio del Comune di Modugno dell'agglomerato industriale di Bari — Modugno, la manutenzione e la gestione di opere ed impianti ad uso pubblico con un livello di qualità tale da assicurare il decoro, la fruibilità e la sicurezza dell'agglomerato.

In particolare il Consorzio provvederà ai seguenti servizi:

1. per quanto concerne la rete viaria: manutenzione (ordinaria e straordinaria), gestione, pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, attrezzature, impianti e segnaletica orizzontale e verticale;

e, quelli non compresi al punto 1) in quanto non afferenti alla rete viaria:

2. manutenzione ordinaria e gestione della pubblica illuminazione;
3. manutenzione ordinaria del verde pubblico e arredo urbano;
4. manutenzione ordinaria della rete di fogna pluviale;
5. manutenzione ordinaria del sistema di videosorveglianza e di altri sistemi di sicurezza.

[Handwritten signatures and stamps]



**Consorzio per
l'Area di Sviluppo
Industriale di Bari**



CITTA' DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

Il Comune potrà segnalare, nell'ambito dei suddetti servizi, la necessità di particolari interventi al Consorzio che provvederà conseguentemente.

Quanto alla pulizia di strade ed aree pubbliche, il Comune di Modugno provvederà a disciplinare attraverso le proprie strutture le modalità di gestione dei relativi servizi insieme a quelli di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, ponendo a carico del Consorzio unicamente il costo relativo alla pulizia e spazzamento della rete viaria e quella relativa alla bonifica delle discariche su luogo pubblico, a detrazione del contributo concesso ai sensi dell'art.6 comma 2 della presente Convenzione.

Le parti di comune accordo potranno, con atto scritto integrativo, disciplinare l'erogazione da parte del Consorzio di eventuali nuovi servizi a domanda collettiva ai sensi dell'art.6 comma 3 dello Statuto Consortile.

Articolo 3

(Durata)

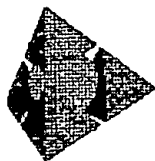
La presente convenzione ha durata di anni uno a far data dalla sua sottoscrizione. Qualora alla scadenza non sia intervenuta disdetta da una delle parti, la convenzione si riterrà rinnovata per un ulteriore anno ai medesimi patti e condizioni.

Entro il mese di ottobre di ogni anno di validità della presente convenzione, la stessa potrà essere riesaminata e potranno essere assunte nuove determinazioni in base ai risultati ottenuti nei servizi oggetto della convenzione medesima.

Articolo 4

(Obblighi e adempimenti)

Il Consorzio si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata della convenzione stessa.



Consorzio per
l'Area di Sviluppo
Industriale di Bari



CITTA' DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

Il Comune si obbliga a comunicare tutte quelle informazioni e a porre in essere tutti quei comportamenti necessari al fine di consentire e/o agevolare il Consorzio nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 5

(Forza maggiore)

Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nella convenzione, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte inadempiente e quest'ultima abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.

La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare e continuativo funzionamento dei servizi la Parte avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione alla controparte a mezzo PEC.

Articolo 6

(Contributo annuale)

Il Comune di Modugno si impegna a corrispondere al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari un contributo anticipato annuale [*proposti in presumibili*] € 70.000,00 (settantamila/00) per la gestione dei servizi a domanda collettiva di cui all'art. 2 comma 2 punti nn. da 2) a 5) della presente Convenzione, assicurati nel territorio modugnese dell'agglomerato industriale di Bari — Modugno.

Per quanto concerne i servizi a domanda collettiva di cui al punto 1) dell'art. 2 comma 2 medesimo, relativo alla rete viaria, le parti convengono che il comune parteciperà nella misura del



Consorzio per
l'Area di Sviluppo
Industriale di Bari



CITTA' DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

41,41% dei costi sostenuti da Consorzio (cfr. sentenza C.d.S. 328/2014) e comunque entro i limiti massimi [*proposti in presumibili*] €50.000,00 (cinquantamila/00), cui andrà detratto il costo della pulizia e spazzamento strade e di bonifica delle discariche su luogo pubblico, come sarà rendicontato dal Servizio Comunale competente.

Il Consorzio si impegna a comunicare al Comune di Modugno eventuale superamento del tetto massimo concesso, prima del suo verificarsi, specificandone cause, interventi e loro importi, affinché il Comune possa valutarli in termini di priorità e di disponibilità finanziarie.

Alla fine di ogni anno di gestione sarà effettuata a cura del Consorzio una rendicontazione economica dei servizi espletati nell'anno di riferimento, da trasmettersi entro il 28 Febbraio dell'anno successivo. Il Comune avrà diritto di ritenere il contributo riconosciuto in convenzione nei limiti del suo effettivo non utilizzo o decidere di riversarlo ad integrazione di eventuale contributo per l'anno successivo.

Il Consorzio potrà integrare il contributo del Comune con proprie risorse senza che ciò influisca sull'ammontare del contributo concesso dal Comune con la presente Convenzione e fatti salvi i servizi di cui al punto 1) dell'art. 2 comma 2, che saranno in ogni caso garantiti dal Consorzio per la percentuale rimanente pari al 58,59% , come da Sentenza C.d.S. 328/2014.

Qualora il Consorzio intenda individuare e/o programmare interventi di manutenzione straordinaria o comunque non coperti dal contributo annuo pattuito, potrà presentare al Comune di Modugno specifica proposta progettuale con relativo quadro economico generale e studio di fattibilità. Il Comune di Modugno si impegna in tal caso a fornire proprio riscontro entro 60gg. dalla ricezione, valutando la possibilità di individuare adeguati mezzi di copertura finanziaria nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. In caso di esito positivo il Consorzio potrà presentare progetto definitivo che sarà approvato dalla giunta comunale nei successivi 30 giorni. Qualora la tempistica lo consenta tali progetti dovranno essere inseriti preventivamente nella programmazione triennale degli interventi come deliberata dal consiglio di amministrazione per il periodo di riferimento.

Articolo 7

(Rapporto fiduciario)

Handwritten signatures and initials in the top left corner.

Proposta condivisa dalla G.C. il 25.10.2016



Consorzio per
l'Area di Sviluppo
Industriale di Bari



CITTA' DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

Le parti si danno reciprocamente atto che la convenzione si fonda su un rapporto fiduciario instaurato tra le parti stesse. Pertanto le parti si impegnano reciprocamente a:

- adoperarsi in buona fede affinché l'esecuzione continuativa delle attività avvenga nelle condizioni migliori, in modo da salvaguardare l'utilità reciproca;
- operare con l'opportuna flessibilità per l'ottimale realizzazione degli interessi reciproci oggetto del contratto;
- comunicare tempestivamente circostanze di cui siano venute a conoscenza e che siano rilevanti per l'esecuzione della convenzione.

Articolo 8

(Contenzioso)

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione della presente convenzione il Foro competente è quello di Bari.

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dalla presente convenzione, valgono, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Articolo 9

(Consenso al trattamento dei dati)

Le parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e con le modalità del D.lgs. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

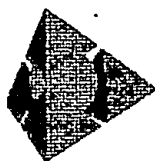
Articolo 10

(Registrazione)

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, con spese e penali a carico della parte che ne richiede la registrazione.

UFFICIO GENERALE
14/11/16
F. J. A.

Proposta condivisa dalla G.C. il 25.10.2016



Consorzio per
l'Area di Sviluppo
Industriale di Bari



CITTA' DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

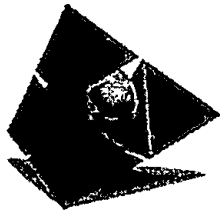
Le Parti convengono che, essendo stata la presente convenzione oggetto di condivisione e redazione congiunta, le previsioni degli artt. 1341 e 1342 del CC non trovano applicazione.

Letta, approvata e sottoscritta in doppio originale.

Modugno, il

Per il Comune di Modugno

Per il Consorzio ASI



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI BARI**
Presidenza

Pròt. n. 7119
del 29/11/2016

Modugno, 29/11/2016

Al sig. Sindaco
del Comune di Modugno
Piazza del Popolo, 16
70026 Modugno(BA)
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Al sig. Assessore
alle attività produttive
del Comune di Modugno
Piazza del Popolo, 16
70026 Modugno(BA)
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

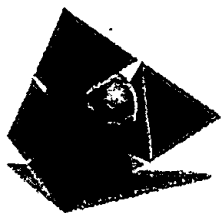
E,p.c.: Al Dirigente del Settore Tecnico
Sede

Oggetto: controproposta convenzione per la gestione dei servizi a
domanda collettiva. Imponibilità.

In riscontro alla nota comunale del 27/10/2016 n. 58564 relativa all'oggetto, con la quale è stata trasmessa una controproposta di convenzione per la gestione dei servizi a domanda collettiva si rappresenta quanto segue.

Come è noto a codesto Comune, il Consiglio di Stato con sentenza n.328/2014 del 22/1/2014, ha statuito ponendo a carico del Comune di Modugno, nella misura del 41,41% le spese sostenute dal Consorzio per *"...la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica..."*.

Inoltre: a norma dell'art. 6 dello Statuto consortile, l'erogazione dei servizi a domanda collettiva saranno erogati dal Consorzio previa sottoscrizione di apposita convenzione con i Comuni interessati e nei limiti del contributo dagli stessi concesso;



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Presidenza

norma dell'art. 8 dello Statuto consortile *"I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di manutenzione e gestione di opere ed impianti ad uso pubblico quali strade, pubblica amministrazione, fogna pluviale, verde e arredo, segnalazione e sicurezza, col contributo di cui all'art. 6 punti 3 e 4. Tutte le somme così trasferite, sono destinate unicamente a tale scopo."*

La somma complessivamente proposta di €. 120.000,00 quale contributo non è congrua come è facilmente deducibile dagli importi spesi negli anni pregressi e regolarmente rendicontati a codesto Comune.

Infatti, per assicurare un minimo di interventi non solo per un regolare funzionamento della zona industriale ma anche per evitare responsabilità anche di natura diversa da quella civile, è necessario che codesto Comune finanzia, così come obbligatoriamente previsto dallo Statuto consortile, i servizi a domanda collettiva erogati dal Consorzio nel territorio dell'agglomerato di Modugno, nella misura non inferiore ad €. 350.000,00 come già rappresentato con nota pec del 9/9/2014 n. 5495.

Per le ragioni innanzi rappresentate si ritiene la controproposta di convenzione improponibile e, con l'occasione, si ritrasmette lo schema di convenzione in linea con la normativa statutaria.

In attesa di Vostre determinazioni, si saluta distintamente.

Il Presidente
dott. Emanuele Martinelli

ALL' AVVOCATO COMUNALE
MODUGNO

Per l'invio agli atti dell'
giudizio di ampiezza
dell'opera del Tar (Consorzio ASI
e Comune di Modugno, N. Reg.
gen. 20/2014).



CITTA' DI MODUGNO
(Città Metropolitana di Bari)

Modugno 15/11/17

Nicola Magrone, Sindaco

Modugno, 16.11.2017

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - 1-2017-11-18-0060264
Prot. Generale n: 0060264 A
Data: 16/11/2017 Ora: 16.56
Classific.

Al Sindaco
dott. Nicola Magrone

OGGETTO: Consorzio ASI - Oneri di urbanizzazione e contributo servizi a domanda collettiva

1. La Delibera Commissariale n.29/2013 "Aggiornamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire - oneri di urbanizzazione e costo di costruzione (art.16 d.p.r. 380/01)" determina in euro/mq i contributi aggiornati per urbanizzazione primaria (U.P.) e urbanizzazione secondaria (U.S.) che devono essere corrisposti per gli interventi edilizi a carattere oneroso.

I valori relativi sia agli oneri di urbanizzazione primaria che secondaria individuati dalla Delibera commissariale relativi agli Interventi in zona industriale sono:

TAB. H4		INSEDIAMENTI INDUSTRIALI - ALTRI TIPI DI INDUSTRIE				
		AMPLIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI				
		classi di attività per numero di addetti				
		da 1 a 10	da 11 a 50	da 51 a 200	da 201 a 1000	oltre 1000
UP		€ 8,41	€ 9,85	€ 11,05	€ 12,01	€ 13,46
US		€ 4,21	€ 4,21	€ 4,21	€ 4,21	€ 4,21
UT		€ 12,62	€ 14,08	€ 15,25	€ 16,22	€ 17,68

TAB. H5		INSEDIAMENTI INDUSTRIALI - ALTRI TIPI DI INDUSTRIE				
		NUOVI INSEDIAMENTI				
		classi di attività per numero di addetti				
		da 1 a 10	da 11 a 50	da 51 a 200	da 201 a 1000	oltre 1000
UP		€ 12,62	€ 14,78	€ 16,58	€ 18,02	€ 20,18
US		€ 6,31	€ 6,31	€ 6,31	€ 6,31	€ 6,31
UT		€ 18,92	€ 21,09	€ 22,89	€ 24,33	€ 26,49

TAB. H6		INSEDIAMENTI INDUSTRIALI - ALTRI TIPI DI INDUSTRIE				
		NUOVI INSEDIAMENTI IN ZONE PIP				
		classi di attività per numero di addetti				
		da 1 a 10	da 11 a 50	da 51 a 200	da 201 a 1000	oltre 1000
UP		€ 11,21	€ 13,14	€ 14,74	€ 16,02	€ 17,84
US		€ 5,61	€ 5,61	€ 5,61	€ 5,61	€ 5,61
UT		€ 16,82	€ 18,74	€ 20,34	€ 21,63	€ 23,55

Il punto 9 del Deliberato recita: "di stabilire che verrà stipulata con il consorzio ASI convenzione per regolamentare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la corresponsione del contributo relativo alle stesse, secondo l'art. 30 della L. R. 6/79 e s.m.i."

L'art. 30 (Insedimenti industriali ed artigianali) comma 4 della L.R. 6/79 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977) recita: "Nelle zone industriali e artigianali istituite con leggi apposite ovvero gestite da Consorzi e da altri Enti Pubblici, qualora gli Enti gestori attraverso apposita convenzione con i Comuni interessati si impegnino alla realizzazione di tutte o parte delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle secondarie, specificatamente previste dai relativi strumenti urbanistici di riferimento, il contributo a carico dei concessionari sarà limitato alla quota corrispondente alle opere di urbanizzazione non incluse nella convenzione".

In altre parole la Delibera commissariale contempla la possibilità, previa stipula di apposita convenzione, di affidare al Consorzio ASI la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria corrispondendo allo stesso il valore del contributo relativo.

La Convenzione che disciplina tale possibilità non è mai stata stipulata tra comune di Modugno e Consorzio ASI, pertanto vige la disciplina che sia il contributo per oneri di urbanizzazione primaria che quelli di urbanizzazione secondaria debbano essere corrisposti al comune stesso.

Per prassi invece a fronte di istanze edilizie ricadenti in zona ASI viene richiesto esclusivamente il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria, perché quello di urbanizzazione primaria viene versato direttamente dagli istanti al Consorzio ASI.

Di tale pagamento il Comune di Modugno non ha contezza, in quanto non viene consegnata da parte di ASI alcuna ricevuta o nota relativa all'avvenuto pagamento e alla quota corrisposta.

Si rammenta che gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

Come è noto (Cons. di Stato, Sez. V n. 260 del 27 gennaio 2016), ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 il rilascio della concessione edilizia si configura come fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall'ente locale per le opere indispensabili affinché l'area acquisti attitudine al recepimento dell'insediamento del tipo assentito e per le quali l'area acquista un beneficio economicamente rilevante, da calcolarsi secondo i parametri vigenti a tale momento (tabelle parametriche regionali e deliberazione del Consiglio Comunale) (ex multis; Cons. St. Sez. V, 23.1.2006, n. 159; id., 21.4.2006, n. 2258; Sez. IV 18.10.2010, n. 7565).

Il contributo per oneri di urbanizzazione è quindi dovuto per il solo rilascio della concessione, senza che neanche rilevi, ad esclusione dell'obbligo, la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione (Cons. St. sez. V, 4.5.2004, n. 2687).

L'articolo 2, comma 8, della legge 244/2007 più volte prorogato, ha consentito ai Comuni, fino a tutto il 2015, di destinare i tre quarti dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle relative sanzioni per spese correnti, e in particolare:

- il 50% in maniera indistinta;
- il restante 25% finalizzato alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Limitatamente all'esercizio 2017 l'utilizzo dei proventi da permessi di costruire è disciplinato dall'articolo 1, comma 737, della legge 208/2015. Questa norma ammette per il 2016 e il 2017 che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni possano essere utilizzati fino al 100% del loro ammontare per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché la progettazione delle opere pubbliche.

Dall'anno prossimo l'articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016 prevede che i proventi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.

2. Il Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio ASI prevede all'art. 8 "Determinazioni del prezzo di vendita, del contributo di infrastrutturazione e di canoni, tariffe ed oneri" che *nel prezzo di vendita è compreso un contributo per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e servizi di interesse comune dell'intero agglomerato.... Gli utilizzatori in proprio devono corrispondere al Consorzio il solo contributo di infrastrutturazione determinato da apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione.*

La Delibera del CdA che determina tali valori è la n.253/2013 che fissa:

- nel caso di alienazione €/mq 36 min - € 60 max (vendita + contributo di infrastrutturazione)
- nel caso di uso in proprio €/mq 12 contributo di infrastrutturazione.

Si rammenta che le opere di urbanizzazione primaria all'interno del Consorzio ASI sono di fatto interamente realizzate e che pertanto i proventi dovrebbero essere impiegati per le sole manutenzioni o potenziamento delle reti esistenti.

3. Il Consorzio richiede al Comune di Modugno la stipula di apposita convenzione per la gestione dei servizi pubblici comuni (servizi pubblici a domanda collettiva) relativi a:

- manutenzione delle strade e relativa segnaletica orizzontale e verticale;
- assicurazione per infortuni stradali e relativa gestione sinistri;
- pubblica illuminazione;
- verde pubblico e arredo urbano;
- fogna pluviale.

Per tali servizi il Consorzio richiede un corrispettivo pari a € 350.000 annui.

Il Comune di Modugno non acquisendo gli oneri di urbanizzazione primaria, ma facendo versare tali importi dall'istante all'ASI, di fatto corrisponde all'ASI un contributo.

Tale contributo annuale potrebbe essere calcolato richiedendo al Servizio 4 Assetto del territorio la verifica dei titoli edilizi onerosi rilasciati negli anni 2016 e 2017 e il relativo calcolo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

arch. Francesca Sorricaro
Ufficio di Staff

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Sorricaro', is written over the typed name and title.

REPUBBLICA ITALIANA

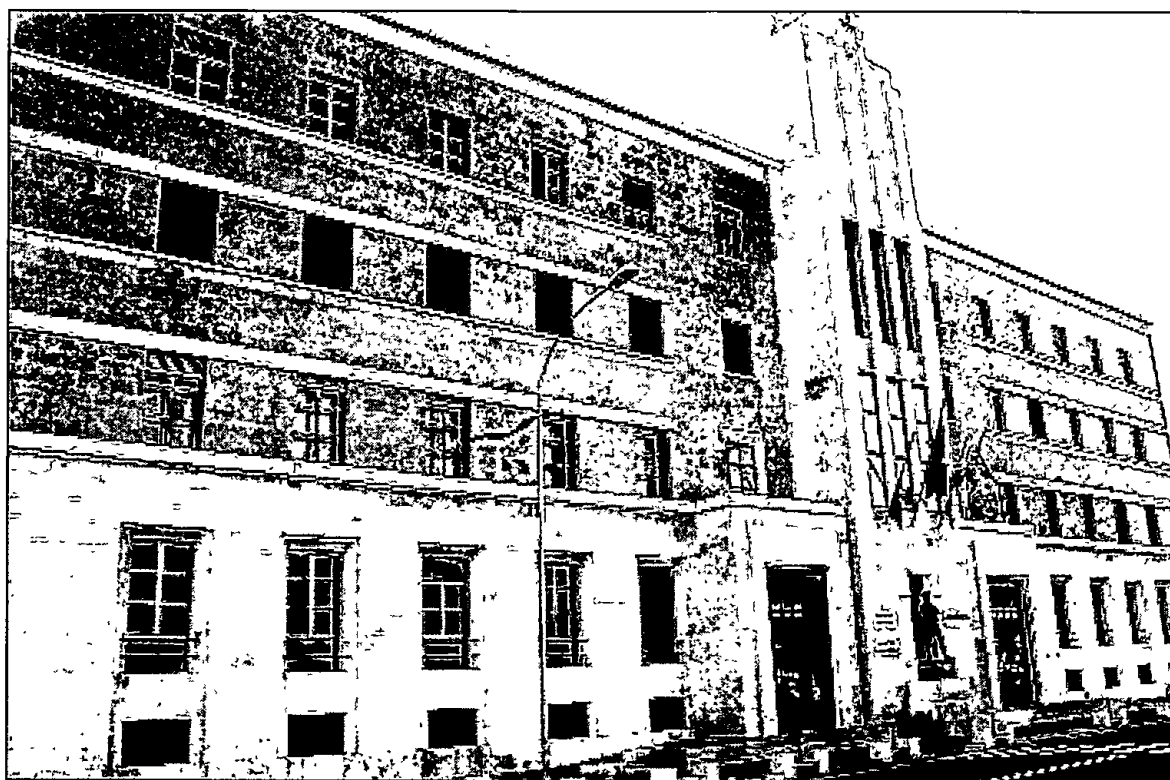
BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 25 SETTEMBRE 2007

N. 135



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA***Atti e comunicazioni degli Enti Locali***

COMUNE DI MELISSANO (Lecce)
Modifiche Statuto comunale

Pag. 17392

COMUNE DI TARANTO
Modifiche Statuto comunale

Pag. 17392

COMUNE DI TORITTO (Bari)
Modifiche Statuto comunale

Pag. 17393

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE BARI
Statuto consortile

Pag. 17394

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI MELISSANO (Lecce)

Modifiche Statuto comunale**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la deliberazione n. 16 del 26-3-2007 (allegato B), avente ad oggetto "Modifica art. 27, comma 1, Statuto Comunale", con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto dell'esito della votazione, a seguito della quale non è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e, pertanto, della mancata approvazione della modifica statutaria così come proposta
- Vista la deliberazione n. 20 del 18-4-2007 (allegato C), avente ad oggetto "Modifica art. 27, comma 1, Statuto Comunale", con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto che con la votazione è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
- Visto l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, nonché l'art. 80, commi 1 e 2, dello Statuto Comunale che dispongono:

"1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1. si applicano anche per le modifiche dello Statuto".
- Ritenuto, pertanto, di dover procedere a nuova votazione finalizzata all'approvazione della modifica statutaria di che trattasi;

- Udito il Sindaco-Presidente
- Uditi gli interventi
- Preso atto del parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267
- Con n. 11 voti favorevoli (i Consiglieri di maggioranza) e n. 4 voti contrari (i consiglieri di minoranza Tundo Roberto, De Micheli Giuseppe, Cortese Luca e Macrì Sergio), espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, l'art. 27, comma 1, dello Statuto Comunale, nel modo seguente: "Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Lecce, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati."
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la modifica statutaria entrerà in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune
3. Di disporre la pubblicazione della modifica statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione e l'invio al Ministero dell'Interno per l'inserzione nella raccolta ufficiale degli Statuti.

COMUNE DI TARANTO**Modifiche Statuto comunale**

Su proposta del Dirigente degli Affari Legali
Avv. Vincenza D'Elia

Premesso che, con delibera C.S. n. 964 del 2006 veniva approvato il nuovo testo dello Statuto Comunale

Che con lo stesso si è proceduto a riformulare gli atti 19 e 22 aventi ad oggetto rispettivamente le competenze del Sindaco e della Giunta Comunale in ordine alle liti attive e passive;

Che con il citato art. 22 comma 3 veniva conferito al Dirigente pro tempore degli Affari Legali la rappresentanza processuale dell'Ente, nonché la sottoscrizione del mandato difensivo, dopo aver acquisito il parere del Dirigente della Direzione che ha curato l'attività amministrativa sfociata in controversia;

Che, stante la particolare incidenza di detta disciplina su quella in precedenza in uso presso tutte le Amministrazioni locali ? territoriali, risulta opportuno sul piano dell'interesse pubblico dell'Ente, fissarne la decorrenza a far data dall'1.01.2008;

TUTTO CIO' PREMESSO;

VISTO il T.U.EE.LL. del 18.08.200 n. 267.

VISTA la proposta di revisione dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso in data 26.07.2007 ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 dal Dirigente degli Affari Legali Avv. Vincenza D'Elia.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale conferiti con decreto del Presidente della Repubblica dell'11.04.06 art 2.

Con la presenza del Sindaco, Dott. Ippazio Stefano, ed in attesa della proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) Di inserire all'art. 68 - disposizioni finali - dello Statuto vigente, pubblicato sul Bur n. 41/07, per i motivi tutti di cui in premessa, il punto 5) contene-

te la seguente disposizione di carattere transitorio:

"l'entrata in vigore della 2^a e 3^a disposizione del comma 3 dell'art. 22 è fissata al 1° gennaio 2008."

Di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

COMUNE DI TORITTO (Bari)

Modifiche Statuto comunale

Lo statuto del Comune di Toritto (Ba), approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 14/3/2001, pubblicato sul BURP n. 72 del 12.06.2002, con deliberazione consiliare n. 57 del 18.12.2006, esecutiva a termini di legge, è stato modificato ed integrato come segue:

Art. 43

Organismi di partecipazione. Consulte.

1. Con provvedimento del Consiglio Comunale sono istituiti organismi di partecipazione e di consultazione della popolazione su base settoriale e territoriale denominate Consulte.
2. Tali organismi devono essere rappresentativi di tutte le espressioni politiche, sociali ed economiche della comunità torittese e devono essere preventivamente consultati in merito agli atti amministrativi fondamentali riguardanti le rispettive comunità e comunque in preparazione dei bilanci di previsione e dei piani e programmi socio-economici, territoriali ed urbanistici generali. Gli stessi possono anche formulare proposte relativamente alle materie di competenza del Comune.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento delle Consulte.

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE BARI

Statuto consortile

ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE SEDE LEGALE - DURATA)

Il "Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Bari", già "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona di Bari" costituito il 13.02.1960 ai sensi dell'articolo 21 della Legge 29.07.1957 n. 634, per gli effetti dell'articolo 3 della Legge Regionale 08.03.2007 n. 2 assume la denominazione di "Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Bari" (Consorzio A.S.I. Bari).

Fanno parte del Consorzio:

- l'Amministrazione Provinciale di Bari;
- il Comune di Bari;
- il Comune di Bitonto;
- il Comune di Giovinazzo;
- il Comune di Modugno;
- il Comune di Molfetta;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- la Confindustria di Bari.

Il Consorzio ha sede legale in Modugno, Via delle Dalie, n.5, Zona Industriale.

Il Consorzio ha durata indefinita. Esso può essere soppresso con legge regionale con la quale saranno disciplinate, altresì, le modalità di trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali, delle risorse economiche e finanziarie e del personale.

ARTICOLO 2 (ADESIONI)

La partecipazione al Consorzio di altri soggetti pubblici e privati, ove compatibile con gli scopi istituzionali del Consorzio e conforme all'interesse pubblico allo sviluppo del territorio di competenza, è deliberata dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei voti dei consorziati.

Al Consorzio possono aderire altri Comuni a con-

dizione che nel territorio degli stessi vengano individuate e recepite dal Piano Territoriale di Coordinamento provinciale aree da affidare alla gestione dello stesso Consorzio. L'adesione si perfeziona con l'approvazione della relativa variante al Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio.

ARTICOLO 3 (AUTONOMIA E RESPONSABILITA')

Il Consorzio è Ente Pubblico Economico, ha personalità giuridica propria, esplica la sua attività con autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria, informandola a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente nei confronti dello stesso.

ARTICOLO 4 (PATRIMONIO)

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, nonché dai conferimenti dei partecipanti al fondo di dotazione.

In caso di soppressione del Consorzio, il suo patrimonio viene assegnato al soggetto o ai soggetti cui vengono trasferite le funzioni alla stregua delle modalità stabilite alla legge regionale di cui all'articolo 1, ultimo comma, del presente Statuto.

ARTICOLO 5 (PIANO URBANISTICO TERRITORIALE)

Il Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio è quello approvato con DPCM del 11.07.1970.

Le varianti allo stesso, in linea con le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sono approvate con le procedure delle vigenti normative regionali.

ARTICOLO 6 (FINALITA')

Il Consorzio ha per oggetto:

- La realizzazione e gestione di Agglomerati, Aree, Zone, Nuclei industriali o per attività produttive, previsti dal proprio PUT secondo la disciplina di settore della legislazione regionale e nazionale;
- L'espletamento delle attività e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge Regionale 08-03-2007 n.2;
- La progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza;
- La gestione, nelle aree di competenza, del servizio di pulizia delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nonché quelli di occupazione di suolo pubblico e di pubblicità. Per lo svolgimento di tali attività il Consorzio, in ragione dei propri programmi di attività e sviluppo, sottoscrive con i singoli Comuni interessati apposite convenzioni volte anche alla determinazione del contributo comunale per tutti i servizi a domanda collettiva;
- Oltre ai servizi di cui sopra, il Consorzio potrà assumere dai Comuni consorziati la gestione diretta di altri servizi affini, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica e la sottoscrizione di apposite convenzioni.
- I servizi e le funzioni di cui sopra sono assunti dal Consorzio col fine di promuoverne una coordinata gestione; di agevolare, mediante standard di qualità e diffusione, interventi di recupero territoriale e di incentivazione dei processi di industrializzazione; di conseguire maggiori economie di gestione, efficienza, produttività, equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità d'investimento da parte degli imprenditori.

**ARTICOLO 7
(ESERCIZIO DI ATTIVITA'
E FUNZIONI - PARTECIPAZIONI)**

Il Consorzio provvede direttamente alla:

1. Redazione e variazione dei piani urbanistici esecutivi degli agglomerati, previsti dall'articolo 5 comma 5 lettera a) della legge regionale n. 2/2007, da inviare alla Regione ai sensi del comma 1 art. 11 L. 341/95 e dei commi 11, 11 bis e 11 ter art. 2 L. 237/93;
2. Progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;
3. Attività di esproprio;
4. Assegnazione, alienazione, locazione di immobili.

All'assegnazione, preassegnazione e concessione di utilizzo in proprio si procede trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione della relativa istanza al Comune interessato.

Eventuali osservazioni o pareri resi dal Comune non vincolano comunque il Consorzio.

Per la realizzazione di ogni altra attività prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale, il Consorzio costituisce una Società di capitali cui possono partecipare altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo industriale del territorio e/o delle imprese locali.

Per la realizzazione di particolari attività e programmi il Consorzio e la costituenda Società sottoscrivono appositi accordi.

Il Consorzio può partecipare ad altri Enti e/o Società per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

**ARTICOLO 8
(PROVENTI E TRASFERIMENTI
FINANZIARI)**

I proventi finanziari del Consorzio sono costituiti da:

- ricavi delle vendite di aree ed immobili e delle concessioni di utilizzo in proprio;
- canoni di locazione e di concessione di aree ed immobili;

- corrispettivi rivenienti dalla gestione di impianti, dalla erogazione di servizi e da ogni altra prestazione effettuata in favore di imprese;
- contributi annuali dei consorziati di cui all'articolo 9;
- altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte di Enti o privati.

I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di manutenzione e gestione di opere ed impianti ad uso pubblico quali strade, pubblica illuminazione, fogna pluviale, verde e arredo, segnalazione e sicurezza, col contributo previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 6. Tutte le somme così trasferite, sono destinate unicamente a tale scopo.

ARTICOLO 9 (FONDO DI DOTAZIONE CONTRIBUTI ANNUALI)

Il fondo di dotazione del Consorzio, ripartito in quote unitarie di euro 25.000,00, è inizialmente stabilito in euro 500.000,00 interamente sottoscritto dai consorziati ad integrazione di quanto eventualmente già versato.

Il valore del fondo di dotazione varierà a seguito di eventuali nuove adesioni.

Le partecipazioni al fondo di soggetti privati non potranno in alcun caso superare i 3/10 del fondo stesso.

I consorziati versano annualmente al Consorzio, per lo svolgimento della propria attività, un contributo di euro 10.000,00 per ogni quota posseduta.

Il mancato versamento per due esercizi consecutivi comporta la decadenza del consorziato.

ARTICOLO 10 (ORGANI DEL CONSORZIO)

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 11 (COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è costituita dal Presidente del Consorzio e dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati, o da persone dagli stessi delegate nelle forme previste dalla vigente normativa.

Ogni componente ha un numero di voti corrispondente alle quote del fondo di dotazione possedute.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio.

All'Assemblea compete:

- a) l'adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
- b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- c) la determinazione dei compensi agli organi;
- d) l'approvazione del Programma triennale di attività;
- e) l'approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
- f) la costituzione di società di diritto privato;
- g) l'approvazione degli atti di partecipazione a società o Enti;
- h) l'approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
- i) la decisione sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
- j) la determinazione dei contributi a carico dei consorziati e di quelli necessari a ripianare eventuali disavanzi;
- k) la deliberazione di contrazione di mutui;
- l) l'approvazione dei bilanci di esercizio;
- m) l'approvazione dei Regolamenti che disciplinano l'attività interna ed esterna del Consorzio;

n) l'approvazione di Convenzioni con i Comuni.

**ARTICOLO 12
(CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA)**

- L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro i primi quattro mesi di ogni anno per deliberare sul bilancio e provvedere in merito a quanto di sua competenza, nonché in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta sarà disposto dal Consiglio di Amministrazione, oppure richiesto dai Revisori o da un quinto dei suoi componenti, per deliberare e provvedere sugli argomenti indicati.
- Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella lettera potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La lettera dovrà pervenire a domicilio dei componenti almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.
- L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta un numero di componenti rappresentante almeno la metà del fondo di dotazione per l'Assemblea ordinaria e almeno due terzi per l'Assemblea straordinaria;
- In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; quella straordinaria quando sia rappresentata almeno la metà del fondo di dotazione;
- L'Assemblea ordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, tra questi non tenendosi conto degli astenuti;

L'Assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con almeno i due quinti dei voti rappresentati.

**ARTICOLO 13
(C.D.A.: COMPOSIZIONE - DURATA -
INCARICO)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti posseduti da tutti i suoi componenti e nell'ambito di una lista di candidati.

Almeno tre dei Consiglieri eletti devono essere tra i designati degli Enti territoriali consorziati ed almeno uno delle associazioni di imprenditori consorziate.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per non più di quattro interi esercizi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea, senza indugio, provvede alla reintegrazione del Consiglio stesso. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Non può ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione chi si trovi in condizione di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco o Presidente di un Ente consorziato; chi sia incompatibile per legge o si trovi in lite con il Consorzio; i titolari o gli amministratori di imprese esercenti attività concorrenti con quelle del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione per i suoi lavori si dà un apposito regolamento.

**ARTICOLO 14
(FUNZIONI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE)**

Il Consiglio di Amministrazione:

1. è l'organo di amministrazione dell'Ente;

2. svolge funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi dell'attività consortile ed esercita quelle eventualmente delegate dall'Assemblea;
3. nomina, d'intesa con l'Assemblea dei soci, il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;
4. Su proposta del Direttore Generale:
 - a. elabora il piano industriale e le relative previsioni economico-finanziarie, nonché la proposta di bilancio di esercizio, approva le politiche del personale ed i piani di ristrutturazione;
 - b. approva gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio, nonché i progetti di opere pubbliche ad iniziativa dello stesso; i piani di esproprio generali o particolari, nonché i capitolati, i bandi ed i disciplinari di gara;
 - c. delibera i regolamenti, le tariffe dei servizi e gli eventuali oneri a carico delle aziende insediate;
 - d. nomina i dirigenti e ne delibera la collocazione;
 - e. approva l'assegnazione ed alienazione di suoli, gli atti e contratti consortili aventi carattere strategico, anche se di importo inferiore a 50.000,00 Euro, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 50.000,00 Euro;
5. riceve periodicamente dal Direttore Generale una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi sugli atti e sui contratti consortili, su eventuali assunzioni, trasferimenti o promozione del personale.
6. tramite il Presidente, invia a tutti gli Enti aderenti gli atti fondamentali del Consorzio.

ARTICOLO 15 (PRESIDENTE)

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Egli è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale, nonché quelle del Consiglio di Amministrazione, vigila sull'attività del Consorzio, esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione.

Può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica alla prima seduta utile.

Può delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di Amministrazione.

ARTICOLO 16 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

Il Collegio vigila sulla gestione del Consorzio, accerta la regolarità delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio redigendo le apposite relazioni per l'Assemblea Generale, effettua verifiche di cassa e quant'altro previsto dall'articolo 2403 e seguenti del CC.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale ed a quelle del CdA.

ARTICOLO 17 (DIRETTORE GENERALE)

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con l'Assemblea dei soci. Il suo mandato ha la stessa durata di quello del Consiglio.

Il Direttore Generale:

1. risponde al Consiglio di Amministrazione della gestione consortile per i profili di propria competenza, e sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Consorzio nel quadro dei piani e

delle direttive definiti dal Consiglio;

2. partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio;
3. propone al Consiglio le eventuali nomine dei dirigenti o consulenti;
4. assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione dei dipendenti nel rispetto dello Statuto e del vigente CCNL e ne informa puntualmente il Consiglio;
5. provvede alla gestione del personale;
6. propone all'approvazione del Consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui al precedente art. 14 comm. 4 lett. e, ed ha il potere di deliberazione e di firma sugli altri atti e contratti attinenti alla gestione del Consorzio;
7. provvede all'attuazione dei piani di cui al precedente art. 14 e dei progetti specifici approvati dal Consiglio in materia di investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

8. invia periodicamente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del personale;

9. Il Direttore Generale, per l'esercizio delle sue attribuzioni e nell'ambito delle proprie competenze, può attribuire deleghe a dirigenti o funzionari.

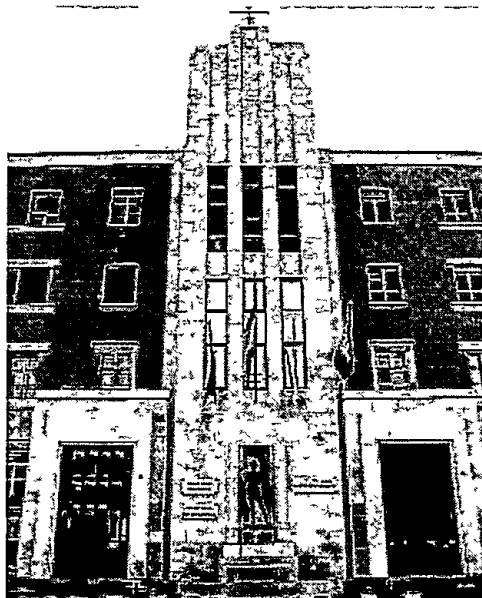
ARTICOLO 18 (ESERCIZIO - UTILI)

L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili saranno accantonati in un fondo di riserva da utilizzare per la copertura di eventuali perdite e per reinvestimenti nelle attività del Consorzio.

ARTICOLO 19 (NORMA FINALE)

Per quanto non previsto dal vigente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

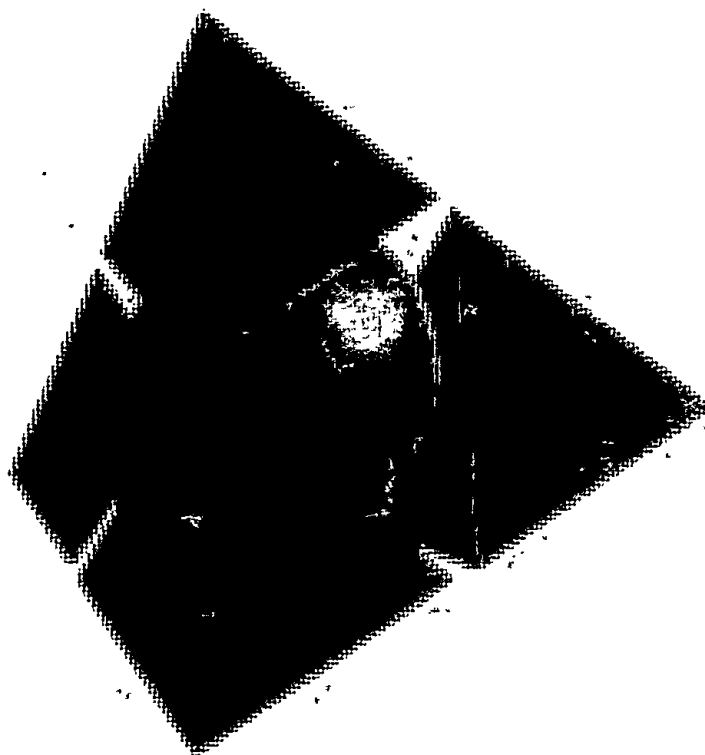
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino

**CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI**
(Ente pubblico economico)



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SUOLI
ALL'INTERNO DEGLI AGGLOMERATI DEL CONSORZIO
PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 2 del 06.08.2010 e
modificato con successiva deliberazione assembleare del 10.02.2017

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'attività del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari relativa all'assegnazione e all'utilizzo dei suoli ricadenti nei perimetri dei suoi agglomerati.

Art. 2

ASSEGNAZIONE, PREASSEGNAZIONE E UTILIZZO IN PROPRIO DI AREE

Il Consorzio, nel rispetto della normativa dei propri PP.UU.EE, assegna o preassegna i suoli e/o gli immobili allogati nei diversi agglomerati, in base alla loro disponibilità attuale o futura, agli imprenditori industriali, commerciali e artigianali che ne facciano domanda per la realizzazione di interventi inerenti la loro attività e coerenti con i fini istituzionali del Consorzio.

La preassegnazione di suoli da acquisire, mediante espropriazione o revoca o retrocessione, è condizionata al positivo esperimento delle relative procedure.

Il Consorzio autorizza, altresì, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma, i proprietari dei suoli che ne facciano domanda, ad utilizzarli in proprio.

Art. 3

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE O DI UTILIZZO IN PROPRIO

Le domande previste dall'articolo precedente devono essere redatte in conformità allo schema allegato al presente Regolamento, corredate di tutta la documentazione ivi indicata e dall'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria, determinati con la deliberazione di cui al primo comma del successivo articolo 8.

Art. 4

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO IN PROPRIO

Il Consorzio, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi della domanda ed accertata l'utilità ai fini dello sviluppo del territorio, dell'intervento proposto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, autorizza il proprietario all'utilizzo in proprio o procede alla assegnazione o preassegnazione di lotti già determinati o dell'estensione necessaria alla realizzazione dell'intervento previsto.

In presenza di più domande di assegnazione, eccedenti la disponibilità di suoli, il Consorzio procede all'individuazione dell'assegnatario col metodo comparativo, tenendo prioritariamente conto della natura dell'iniziativa, dell'investimento e dell'occupazione previsti, nonché dei requisiti del richiedente.

In caso di parità di apprezzamento e valutazione, l'assegnazione o preassegnazione viene deliberata secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande.

La richiesta di autorizzazione all'utilizzo in proprio se presentata in presenza di procedura espropriativa avviata dal Consorzio con riferimento ad un provvedimento di preassegnazione in favore di altra ditta non può essere accolta.

In caso di esproprio non finalizzato, l'accoglienza della richiesta di autorizzazione all'utilizzo in proprio da parte del Consorzio sospende la procedura di assegnazione, sempreché permanga il rispetto di tutti gli obblighi di cui al successivo art. 5.

Gli interventi di cui ai precedenti comma dovranno essere realizzati in conformità al progetto presentato a corredo della domanda di assegnazione o di utilizzo in proprio e per l'attività e/o uso autorizzati dal Consorzio.

Ogni mutamento dell'uno o dell'altra dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consorzio.

Art. 5

OBBLIGHI DELL'ASSEGnatARIO E DEL PROPRIETARIO CUI SIA STATO CONCESSO L'UTILIZZO IN PROPRIO

L'assegnatario o il proprietario autorizzato all'utilizzo in proprio è obbligato:

- a) a recintare opportunamente il suolo entro 30 (trenta) giorni dalla immissione in possesso dell'area assegnata o dalla comunicazione di autorizzazione all'utilizzo in proprio;
- b) a versare gli oneri determinati ai sensi dell'articolo 8 secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'articolo 9 del presente Regolamento;
- c) a presentare al Consorzio, per l'ottenimento del Parere di Conformità allo strumento urbanistico (valido per dodici mesi), il progetto definitivo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti, per l'assegnatario, dalla sottoscrizione del verbale di consegna e per il proprietario, dall'avvenuto pagamento degli oneri di infrastrutturazione;
- d) ad ottenere, dal Comune competente, il Titolo Edilizio per la realizzazione del progetto sul quale è intervenuto il Parere di Conformità entro 12 (dodici) mesi decorrenti, per l'assegnatario, dalla sottoscrizione del verbale di consegna e, per il proprietario, dall'avvenuto pagamento degli oneri di infrastrutturazione.

Ove ritenga di non poter ottenere il Titolo Edilizio dal competente Comune entro 12 (dodici) mesi, l'assegnatario o il proprietario, e altresì obbligato ad informare per tempo il Consorzio, affinché valuti la possibilità di non avviare la prevista procedura di decadenza dell'assegnazione/autorizzazione e rilasciare l'eventuale rinnovo del Parere di Conformità;

- e) ad avviare i lavori relativi all'opera in progetto entro 6 (sei) mesi dal rilascio del Titolo Edilizio e a completarli entro 24 (ventiquattro) mesi dall'inizio lavori.

L'assegnatario è altresì tenuto a procedere alla stipula dell'atto di cessione entro 60 (sessanta) giorni dal formale invito del Consorzio. La stipula dovrà comunque intervenire quando lo stato dei lavori e dell'investimento abbia superato il 60 (sessanta) % dell'iniziativa programmata.

Eventuali varianti rispetto al progetto iniziale sul quale sia intervenuto il Parere di Conformità Urbanistica consortile possono essere proposte dalla ditta ed esaminate

dal Consorzio solo dopo che la stessa ditta abbia ottenuto il Titolo Edilizio comunale sul progetto di cui innanzi.

Art. 6

ASSEGNAZIONI E AUTORIZZAZIONI IN CASO DI AMPLIAMENTI E/O MODIFICHE AL PROGETTO

ORIGINARIO

Ove venga richiesta una maggiore superficie per la realizzazione di un previsto, successivo ampliamento, il Consorzio assegna quella necessaria per l'iniziativa immediata, ai sensi del precedente articolo 4, e può preassegnare quella eccedente, con un termine improrogabile di 2 (due) anni per l'assegnazione definitiva. La preassegnazione comporta la corresponsione, quale caparra confirmatoria, del 10% del prezzo del suolo all'attualità ed il riconoscimento degli interessi legali maturati al momento della successiva assegnazione, ove nel frattempo non sia intervenuto un nuovo prezzo complessivamente maggiore da applicare all'assegnazione definitiva. La preassegnazione è sempre condizionata alla possibilità di un autonomo utilizzo dell'area interessata.

Nei casi così disciplinati si procede al trasferimento della proprietà con distinti atti. Eventuali, possibili ampliamenti, rispetto al progetto iniziale, se richiesti e realizzati entro il termine dell'originario Titolo Edilizio non saranno assoggettati ad alcun onere. Ove la loro realizzazione comporti un differimento di quel termine, o per proroga o per rilascio di un nuovo Titolo Edilizio, sono assoggettati agli oneri infrastrutturazione agglomerato per la superficie necessaria a realizzare l'ampliamento richiesto, in ragione degli indici edificatori propri della zona in cui ricade il lotto oggetto di intervento.

Tali oneri sono pure dovuti in egual misura per la realizzazione di ampliamenti o nuovi fabbricati su tutti i suoli ricadenti nel territorio di competenza consortile.

In caso di demolizione di immobili esistenti in misura inferiore al 50% del costruito - valutato in ragione di superficie (coperta e di pavimento) o volume reale a seconda

della tipizzazione dell'area - la eventuale realizzazione di nuovi immobili viene assoggettata agli oneri infrastrutturazione agglomerato per la superficie di lotto necessaria alla loro realizzazione in ragione degli indici edificatori propri della zona in cui ricade il lotto oggetto di intervento. Nel caso in cui la demolizione superi il 50% del costruito, valutato come innanzi, gli oneri infrastrutturazione agglomerato per la nuova edificazione sono riferiti alla superficie fondiaria dell'intero lotto.

Art. 7

AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA IN CASO DI SANATORIA O CONDONO

In caso di richiesta in sanatoria di autorizzazione all'utilizzo in proprio e/o di Parere di Conformità Urbanistica per opere abusive di cui agli artt. 36 e 37 del DPR 380/01 e s.m.i., il Consorzio può concedere l'utilizzo in proprio della superficie necessaria a sanare l'opera realizzata e/o può rilasciare il prescritto parere, a condizione che la stessa opera sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia consortile vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria presso l'Ente, e previo versamento in misura doppia del contributo di cui all'articolo 8 comma 3.

In caso di richiesta di nulla osta relativo ad opere per le quali sia stato avviato regolare iter di condono presso il competente Comune, il Consorzio concede il proprio nulla osta previo versamento in misura quadrupla del contributo richiamato al comma precedente.

Art. 8

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA, DEL CONTRIBUTO DI INFRASTRUTTURAZIONE E DI CANONI,

TARIFFE ED ONERI

Il Consorzio, di norma, determina annualmente, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, il prezzo di vendita dei suoli per metro quadrato di superficie fondiaria.

Nel prezzo di vendita, determinato ai sensi dell'art. 36 della Legge 317/91, dell'art.11 della Legge 341/95, della L.R. 2/2007 e dell'art. 8 dello Statuto consortile, è compreso il costo complessivo di acquisizione delle aree ed un contributo per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e servizi di interesse comune dell'intero agglomerato. Alla determinazione del prezzo di vendita concorre altresì la limitazione di cui al comma 1 del successivo articolo 12. Gli utilizzatori in proprio devono corrispondere al Consorzio il solo contributo di infrastrutturazione, determinato nella stessa delibera di cui al primo comma. con la quale vengono pure fissati canoni, tariffe ed ogni altro onere dovuto al Consorzio per concessioni, autorizzazioni e prestazioni.

Art. 9

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREZZO DEL SUOLO E DEL CORRISPETTIVO DI INFRASTRUTTURAZIONE

1. L'importo dovuto dall'assegnatario è corrisposto per il 70% entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accoglimento dell'istanza di assegnazione.
2. La consegna del suolo avviene entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all'istante di cui al precedente comma 1.
3. Il restante 30% dell'importo dovuto dovrà essere versato prima della stipula dell'atto di vendita nel termine indicato dal Consorzio.
4. L'importo dovuto in caso di preassegnazione, riveniente dalla indisponibilità immediata dell'area, è erogato per il 35% entro 30 (trenta) giorni dall'accoglimento dell'istanza, previa sottoscrizione della convenzione preliminare per cessione di suoli allegata al presente Regolamento, per un ulteriore 35% alla consegna del suolo e per il restante 30% alla stipula dell'atto di cessione.
5. Il corrispettivo di infrastrutturazione dell'agglomerato, dovuto dal proprietario per l'utilizzo in proprio dell'area, è versato in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esito favorevole dell'istruttoria e prima del rilascio dell'autorizzazione.

6. Al momento della stipula dell'atto di vendita del suolo, l'assegnatario dovrà rimborsare al Consorzio le spese generali da questi sostenute, nella misura forfettaria pari all'importo dei tributi connessi alla proprietà del suolo calcolati a partire dalla data di consegna dello stesso.

7. Tutte le somme di cui ai precedenti commi 1, 3, 4, 5 e 6 devono essere corrisposte esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato al Consorzio ovvero con bonifico bancario il cui accredito sia preventivamente accertato dall'Ente.

8. Su istanza motivata dell'assegnatario ovvero dell'utilizzatore in proprio, per importi superiori a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) oltre IVA il Consiglio di Amministrazione può concedere la rateizzazione del pagamento degli importi di cui ai precedenti commi 1 e 5 secondo le seguenti modalità:

- 1^a rata del 20% (venti per cento) oltre IVA prima della consegna del suolo in caso di assegnazione ovvero prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo in proprio;
- 2^a rata del 40% (quaranta per cento) oltre IVA da versare entro 6 (sei) mesi dalla 1^a rata;
- 3^a rata del 40% (quaranta per cento) oltre IVA da versare entro 12 (dodici) mesi dalla 1^a rata.

Nel solo caso di rateizzazione del corrispettivo di infrastrutturazione di cui al precedente comma 5, la 1^a rata dovrà essere accompagnata da una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla somma della 2^a e della 3^a rata oltre IVA. Detta garanzia, avente durata di 13 (tredici) mesi, dovrà essere rilasciata da primari istituti bancari o compagnie di assicurazione di gradimento dell'Ente. La garanzia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro

15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio garantito. Essa potrà essere svincolata solo a seguito di formale comunicazione del Consorzio.

In caso di ritardato pagamento anche di una sola rata, l'assegnatario o l'utilizzatore in proprio decadrà dal beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo di corrispondere in un'unica soluzione le restanti rate, fermo restando il diritto dell'Ente di attivare la garanzia prestata.

Art. 10

MATERIALE PUBBLICITARIO — INSEGNE

E' fatto divieto di installare, nei lotti e sugli opifici ivi insistenti, cartelloni, insegne o altro materiale pubblicitario.

L'installazione di insegne identificative della ditta o pubblicitarie della attività svolta dalla stessa devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio.

Tale autorizzazione dovrà prevedere che i cartelloni o altro materiale pubblicitario non potranno superare di m. 5,00 l'altezza dell'opificio insistente sul lotto, al netto di eventuali volumi tecnici, come definita dalle NTA dello strumento urbanistico.

Nel caso di lotti sgombri da opifici, essi non potranno avere altezza superiore a 12 m. rispetto alla quota prevalente di sistemazione del lotto.

Art. 11

ANTENNE

L'installazione all'interno dei singoli lotti e sugli opifici di antenne deve essere autorizzata dal Consorzio cui spetta valutare la funzionalità dell'installazione rispetto all'attività ivi svolta dall'azienda insediata.

Art. 12

SERVITÙ, SERVIZI E CONTROLLI

Il Consorzio si riserva il diritto di imporre, negli spazi non coperti dagli edifici, anche successivamente all'atto pubblico di cessione del suolo o all'autorizzazione all'utilizzo in proprio, senza corrispettivo di sorta, servitù di elettrodotto, metanodotto, acquedotto, fognatura, telefonia, nonché, tutte le servitù comunque utili per lo sviluppo ed il potenziamento degli agglomerati industriali.

Lungo tutte le strade consortili, compresa la fascia di arretramento dei lotti, il Consorzio si riserva altresì il diritto di realizzare, nel rispetto del Codice della Strada e senza riconoscere alcun corrispettivo, ogni tipo di impianto, attrezzatura o infrastruttura, purché compatibili con le attività svolte dalle aziende insediate.

L'assegnatario, il preassegnatario e l'utilizzatore in proprio sono obbligati al rispetto delle convenzioni in essere e future che disciplinano i rapporti tra il Consorzio con altri soggetti pubblici, altre società o soggetti erogatori di servizi, all'interno delle aree industriali, quali: energia elettrica, gas, telefonia, trasmissione dati, acqua potabile o industriale, reti di trasporto, pubblicità, pulizia, ecc.

Il Consorzio si riserva il diritto di accedere ovunque vengano segnalati lavori di costruzione o di trasformazione per verificarne la rispondenza ai progetti approvati.

Art. 13

FRAZIONAMENTO, VENDITA O LOCAZIONE

L'assegnatario o l'utilizzatore in proprio non può trasferire a terzi l'area se non dopo aver realizzato le opere assentite e, quindi, congiuntamente ad esse.

La vendita deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio, a seguito di verifica della compatibilità dell'attività svolta dall'azienda acquirente con gli scopi perseguiti dal Consorzio e con la tipizzazione urbanistica dell'area.

L'azienda acquirente dovrà dichiarare di aver preso visione ed accettare il presente Regolamento nonché le N.T.A. del P.U.E. Consortile relativo Agglomerato Industriale in cui ricade il lotto.

L'assegnatario, o il proprietario cui sia stato concesso l'utilizzo in proprio, può frazionare l'area oggetto dell'assegnazione o dell'autorizzazione solo dopo aver realizzato l'intervento programmato e aver ottenuto la previa autorizzazione del Consorzio.

Il frazionamento, di cui al comma precedente, in più lotti autonomi e continui è autorizzato a condizione che vengano mantenuti, per ognuno dei nuovi lotti, gli indici edificatori, volumetrici e/o superficiali, del progetto assistito da permesso di costruire e definiti dalle NTA per la zona in cui ricade il lotto.

Qualora tale condizione non venga soddisfatta, è dovuta al Consorzio per l'area in eccesso la differenza tra il prezzo di assegnazione o il contributo di infrastrutturazione, in vigore alla data della concessione della originaria assegnazione o autorizzazione all'utilizzo in proprio, attualizzato e quello vigente al momento della richiesta di frazionamento. La mancata disponibilità di tali elementi di valutazione comporta l'applicazione sulla stessa area del contributo infrastrutturazione agglomerato di cui al precedente art. 8.

Ciascun nuovo lotto deve comunque soddisfare gli standards previsti dalle N.T.A. per la specifica tipizzazione di zona.

Anche la locazione, l'affitto o la concessione in comodato dei manufatti realizzati dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consorzio.

L'azienda utilizzatrice dovrà dichiarare di aver preso visione ed accettare il presente Regolamento nonché le N.T.A. del P.U.E. Consortile relativo Agglomerato Industriale in cui ricade il lotto.

Il rilascio delle suddette autorizzazioni può avvenire anche in sanatoria, qualora ne sussistano i presupposti, previa corrispondenza della somma pari 0,25 €/mq (zerovirgolaventicinque) in ragione della superficie fondiaria del lotto

trasferito/locato ovvero, in caso di aree condominiali, previa corresponsione della somma pari 0,50 €/mq

(zerovirgolacinquanta) in ragione della superficie lorda di pavimento dell'immobile trasferito/locato.

L'area, o parte della stessa, che risulti in esubero per l'esercizio dell'attività produttiva dell'assegnatario, non può formare oggetto di compravendita, ma deve essere resa al Consorzio che restituirà il prezzo di alienazione, incrementato degli interessi legali ed alle condizioni tutte di cui al successivo art. 15.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dai commi precedenti costituisce causa di risoluzione del contratto di compravendita e/o la decadenza dall'assegnazione o dall'utilizzo in proprio alla stregua delle procedure di cui all'articolo 14.

Art. 14

DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

L'assegnazione, la preassegnazione o l'autorizzazione all'utilizzo di un'area e/o di un immobile decade quando la ditta interessata:

- a) non ottemperi ad una delle prescrizioni di cui all'articolo 5;
- b) non ponga tempestivamente in essere per qualsivoglia ragione gli atti necessari alla utilizzazione del suolo, ovvero, manifesti una condotta che denoti la sopravvenuta carenza di interesse alla suddetta utilizzazione.

Il Consorzio contesta alla ditta interessata gli addebiti constatati e concede un termine perentorio di 30 (trenta) giorni per regolarizzare la propria posizione. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Consorzio, dichiara l'avvenuta decadenza.

ART. 15

RIMBORSI SPESE E RESTITUZIONI

In caso di rinuncia o di dichiarazione di decadenza, il Consorzio avrà diritto a trattenere sulle somme versate le spese sostenute e, comunque, il 10% di quanto introitato.

Art. 16

COMODATO E LOCAZIONE

Nel caso di concessione in comodato o locazione del suolo e di quanto sullo stesso esistente, il comodatario o locatario è tenuto al rispetto del presente regolamento in solido con il proprietario.

Art. 17

SCHEMI ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Regolamento gli allegati di seguito elencati:

- ✓ Modello richiesta o utilizzo suoli;
- ✓ Modello dichiarazione accettazione clausole;
- ✓ Schema di delibera di assegnazione;
- ✓ Schema di delibera di preassegnazione;
- ✓ Schema di convenzione preliminare per cessione suoli;
- ✓ Schema verbale di consegna suoli;
- ✓ Schema atto di cessione suoli.

Art. 18

DISCIPLINA DELLA RILEVANZA SOCIO - ECONOMICA DEGLI INTERVENTI

Il Consiglio di Amministrazione, nel perseguimento dell'interesse pubblico e con deliberazione motivata, può sottoporre alla Assemblea Generale del Consorzio gli interventi di particolare rilevanza socio - economica.